SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 235

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 7 ottobre 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017, n. **145**.

Disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - Legge di delegazione europea 2015.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 36 e 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari e, in particolare, gli articoli 3, 11 e 18;

Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

Visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione ed il regolamento CE n. 608/2004 della Commissione;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e, in particolare, l'articolo 119;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, contenente norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2015 e, in particolare, l'articolo 5;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2017;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 20 aprile 2017;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dello sviluppo economico, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto reca disposizioni relative alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori conformemente al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, a garanzia della corretta e completa informazione al consumatore e della rintracciabilità dell'alimento da parte degli organi di controllo, nonché per la tutela della salute.

2. Restano ferme le disposizioni recate dall'articolo 119 del regolamento (UE) n. 1308/2013, in materia di etichettatura e presentazione obbligatorie dei prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, punti da 1 a 11 e punti 13, 15 e 16, commercializzati nell'Unione europea o destinati all'esportazione.
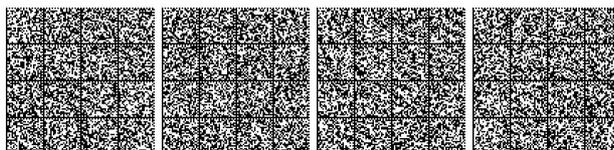
Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di «alimento» di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, di «impresa alimentare», «operatore del settore alimentare» e «consumatore finale» di cui all'articolo 3, numeri 2), 3) e 18), del medesimo regolamento e di «alimento preimballato» di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera *e)*, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011.

Art. 3.

Obbligo di indicazione in etichetta della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento

1. I prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività devono riportare sul preimballaggio o su un'etichetta ad esso apposta l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, fermo restando quanto disposto dagli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1169/2011.

2. I prodotti alimentari preimballati destinati alle collettività per essere preparati, trasformati, frazionati o tagliati, nonché i prodotti preimballati commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore finale, possono riportare l'indicazione di cui al comma 1 sui documenti commerciali, purché tali documenti accompagnino l'alimento cui si riferiscono o siano stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna.

Art. 4.

Sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento

1. La sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, di cui all'articolo l del presente decreto, è identificata dalla località e dall'indirizzo dello stabilimento.

2. L'indirizzo della sede dello stabilimento può essere omesso qualora l'indicazione della località consenta l'agevole e immediata identificazione dello stabilimento.

3. L'indicazione di cui al comma 1 può essere omessa nel caso in cui:

a) la sede dello stabilimento di produzione, o se diverso, di confezionamento coincida con la sede già indicata in etichetta ai sensi dell'articolo 9, paragrafo l, lettera *h)*, del regolamento (UE) n. 1169/2011;

b) i prodotti alimentari preimballati riportino il marchio di identificazione di cui al regolamento n. (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 o la bollatura sanitaria ai sensi del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004;

c) il marchio contenga l'indicazione della sede dello stabilimento.

4. Nel caso in cui l'operatore del settore alimentare responsabile dell'informazione sugli alimenti dispone di più stabilimenti, è consentito indicare tutti gli stabilimenti purché quello effettivo sia evidenziato mediante punzonatura o altro segno.

5. L'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento è riportata in etichetta secondo le modalità di presentazione delle indicazioni obbligatorie stabilite dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Art. 5.

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendovi tenuto per legge, in violazione dell'articolo 3 del presente decreto, non riporta sul preimballaggio o su un'etichetta a esso apposta o, nei casi previsti dal comma 2 del predetto articolo, sui documenti commerciali l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento dei prodotti alimentari preimballati, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 15.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendovi tenuto per legge, in violazione dell'articolo 4, comma 4, del presente decreto, nel caso in cui l'impresa disponga di più stabilimenti, non evidenzia quello effettivo mediante punzonatura o altro segno è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 15.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendovi tenuto per legge, in violazione dell'articolo 4, comma 5, del presente decreto, non riporta in etichetta l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, secondo le modalità di presentazione delle indicazioni obbligatorie stabilite dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1169/2011 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.

4. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 6.

Autorità competente

1. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è designato quale autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto legislativo. Restano ferme le competenze spettanti, ai sensi della normativa vigente, agli organi preposti all'accertamento delle violazioni.
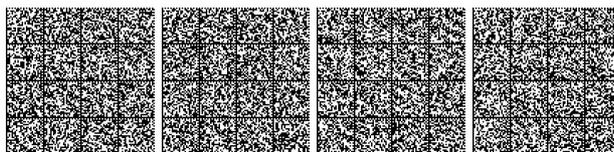
2. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto è effettuato presso le Tesorerie dello Stato territorialmente competenti su apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

3. Il 50 per cento dei proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie affluiti sul capitolo dell'entrata del bilancio statale di cui al comma 2 è riassegnato, per una quota pari al 35 per cento, ad un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, per una quota del 15 per cento, ad un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della salute, per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di controllo e di vigilanza dei predetti Ministeri.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Clausola di mutuo riconoscimento

1. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano ai prodotti alimentari preimballati, in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia o fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

Art. 8.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati in difformità dal presente decreto entro il termine di cui al comma 1 possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte dei predetti alimenti.

3. Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, la lettera *f)* è abrogata;

b) l'articolo 11 è abrogato;

c) all'articolo 18, comma 3, la parola: «11» è soppressa.

Art. 9.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 settembre 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

CALENDA, *Ministro dello sviluppo economico*

LORENZIN, *Ministro della salute*

MARTINA, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

— Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (n. d.r. Versione in vigore dal 1° dicembre 2009) è pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115.

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1981, n. 329, S.O.

— La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.

— Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.

— Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, è pubblicato nella G.U.C.E. 1° febbraio 2002, n. L 31.

— Il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari è pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 139.

— Il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, è pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 139.

— Il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano è pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 139.

— Il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (Testo rilevante ai fini del *SEE)*, è pubblicato nella G.U.U.E. 22 novembre 2011, n. L 304.

— Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio è pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347.

— La legge 24 dicembre 2012 n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2013, n. 3.

— La legge 12 agosto 2016, n. 170 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2015) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 1° settembre 2016, n. 204.

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 1169/2011 si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 1308/2013 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 178/2002 si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 1169/2011 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 1169/2011 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 1169/2011 si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 853/2004 si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 854/2004 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 1169/2011 si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti normativi della legge 24 novembre 1981, n. 689 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 7:

— Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 1169/2011 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 8:

— Il testo dell'art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 3 (*Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati*). — 1. Salvo quanto disposto dagli articoli successivi, i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore devono riportare le seguenti indicazioni:

a) la denominazione di vendita;

b) l'elenco degli ingredienti;

c) la quantità netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la quantità nominale;

d) il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza;

e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea;

f) (*abrogata*);

g) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;

h) una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto;

i) le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;

l) le istruzioni per l'uso, ove necessario;

m) il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza del prodotto;

m-*bis*) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti come previsto dall'art. 8.

(*Omissis*).».

— L'art. 11 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, abrogato dal presente decreto, recava: «Sede dello stabilimento».

— Il testo dell'art. 18, comma 3, del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 18 (*Sanzioni*). — 1. La violazione delle disposizioni dell'art. 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremilacinquecento a euro diciottomila.

2. La violazione delle disposizioni degli articoli 3, 10-*bis* e 14 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro milleseicento a euro novemilacinquecento.

3. La violazione delle disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16 e 17 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro seicento a euro tremilacinquecento.

4. La competenza in materia di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie spetta alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio.

4-*bis*. Nelle materie di propria competenza, spetta all'Ispettorato centrale repressioni frodi l'irrogazione delle sanzioni amministrative.».

17G00158
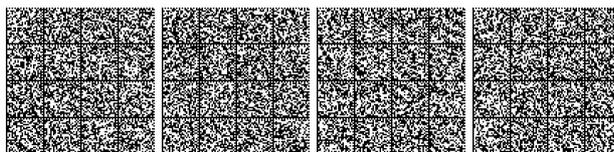
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 21 settembre 2017.

Diniego dell'istanza e contestuale chiusura immediata del Parco Faunistico d'Abruzzo, in Castel di Sangro.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici;

Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73 e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE;

Visto in particolare l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 73/2005, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata, è disposta la chiusura delle strutture che non sono in possesso della licenza prevista dal comma 1 dello stesso decreto legislativo;

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 73/2005, il quale prevede che le strutture aperte al pubblico prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto si adeguino entro due anni dalla stessa data, alle prescrizioni dello stesso decreto;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi») e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il provvedimento n. 965/Sett. II P.A dell'11 febbraio 1998, emesso dalla prefettura di L'Aquila, con il quale il sig. Romolo Bongiorno, nato a Sparanise (Caserta) in data 8 marzo 1947 e residente nel Comune di Castel di Sangro (L'Aquila), titolare della ditta «Abruzzo Zoo», in seguito divenuta società cooperativa «Ambiente e è Vita», proprietaria del «Parco faunistico d'Abruzzo» ubicato in località Brionna di Castel di Sangro, viene autorizzato a detenere, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 150/1992, specie animali contemplate nel decreto ministeriale del 19 aprile 1996, integrata con provvedimento 11893 del 3 aprile 2013;

Visto l'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 73/2005, il quale prevede che la licenza rilasciata ai sensi del comma 1 dello stesso articolo sostituisce, ad ogni effetto, limitatamente ai giardini zoologici, la dichiarazione d'idoneità prevista all'art. 6, comma 6, lettera *a)*, della legge 7 febbraio 1992, n. 150 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la nota dell'11 novembre 2005, acquisita al prot. PNM n. 29265 del 15 novembre 2005, con la quale la società cooperativa «Ambiente e è Vita», proprietaria del «Parco faunistico d'Abruzzo», ubicato in Località Brionna - 67031 Castel di Sangro (L'Aquila), presenta la domanda per il rilascio della licenza di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, così come previsto all'allegato 4, punto *A)*, del medesimo decreto legislativo;

Viste le note prott. PNM n. 24554 del 28 settembre 2006, n. 16824 del 5 agosto 2009 e n. 1403 del 23 gennaio 2012, con cui la Direzione generale per la protezione della natura e del mare richiede alla struttura del parco integrazioni alla documentazione già trasmessa, al fine di provare il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3 del decreto legislativo n. 73/2005;

Viste le note del Parco faunistico d'Abruzzo, inviate in data 23 febbraio 2012, acquisita al prot. PNM n. 4635 del 6 marzo 2012; in data 7 marzo 2012, acquisita al prot. PNM n. 5387 del 15 marzo 2012; in data 2 aprile 2013, acquisita al prot. PNM n. 29653 del 15 aprile 2013; in data 15 aprile 2013, acquisita al prot. PNM n. 31717 del 22 aprile 2013 e in data 17 ottobre 2013, acquisita al prot. PNM n. 48065 del 30 ottobre 2013, con le quali la struttura invia le integrazioni richieste;

Vista la nota prot. PNM n. 50210 del 27 novembre 2013 con cui la Direzione generale per la protezione della natura e del mare comunica alla struttura del parco la prima visita ispettiva della Commissione interministeriale zoo;

Visto il verbale datato 15 febbraio 2014 relativo alla visita ispettiva avvenuta in data 4 dicembre 2013 ad opera della commissione nominata per le attività previste ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 73/2005, acquisito al prot. PNM n. 3295 del 26 febbraio 2014;

Vista la nota prot. PNM n. 4646 del 7 marzo 2014, con la quale vengono comunicate alla struttura del parco tutte le criticità riscontrate all'esito della citata visita ispettiva del 4 dicembre 2013;

Visto il provvedimento cautelativo prot. n. 19522 del 15 maggio 2014, adottato dal prefetto della Provincia dell'Aquila, di sospensione della licenza prefettizia n. 965/ Sett. II P.A. dell'11 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, trasmesso dal Servizio CITES territoriale di Pescara del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in data 27 maggio 2014 e acquisito al prot. PNM n. 12762 del 24 giugno 2014 dalla Direzione generale per la protezione della natura e del mare;

Vista la nota del Parco faunistico d'Abruzzo del 15 luglio 2014, acquisita al prot. PNM n. 14723 del 17 luglio 2014, con cui la struttura dello stesso parco risponde alle criticità riscontrate nel corso della predetta visita ispettiva del 4 dicembre 2013;
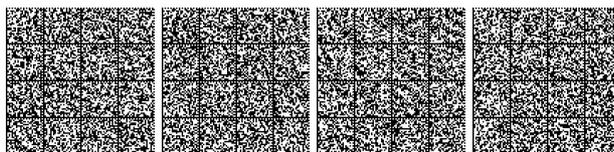
Vista la nota prot. PNM n. 15270 del 24 luglio 2014, con la quale la Direzione generale per la protezione della natura e del mare incarica il Corpo forestale dello Stato di verificare l'effettiva risoluzione delle criticità;

Vista la nota dell'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato del 29 agosto 2014, con cui viene trasmesso il verbale di sopralluogo effettuato dal Servizio CITES territoriale di Pescara, acquisito al prot. PNM n. 17475 del 3 settembre 2014;

Vista la nota del Servizio CITES territoriale di Pescara del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali prot. n. 116 del 16 febbraio 2015, acquisita al prot. PNM n. 3973 del 3 marzo 2015, con cui si trasmette la denuncia di fuga di un esemplare di Canis lupus dal proprio exhibit;

Vista la nota prot. PNM n. 4380 del 9 marzo 2015, con la quale la Direzione generale per la protezione della natura e del mare, alla luce di quanto comunicato dal Servizio CITES territoriale di Pescara con la citata nota n. 116 del 16 febbraio 2015, ribadisce alla struttura del parco la chiusura al pubblico, stante la permanenza di gravi criticità soprattutto sotto il profilo della sicurezza ed incolumità pubblica e non essendo la stessa struttura in possesso di licenza di giardino zoologico;

Vista la nota della prefettura dell'Aquila prot. n. 11436 del 12 marzo 2015, acquisita al prot. PNM n. 5003 del 16 marzo 2015, con la quale si comunica al sig. Romolo Bongiorno il preavviso di sospensione della autorizzazione per la gestione del Parco zoo d'Abruzzo, ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge n. 241/1990;

Vista la nota prot. PNM n. 12490 del 24 giugno 2015, con la quale, a seguito della predetta nota della prefettura di L'Aquila prot. n. 11436 del 12 marzo 2015, si ribadisce alla struttura del parco che la chiusura al pubblico non essendo in possesso della licenza di giardino zoologico;

Visto il ricorso al T.A.R. dell'Aquila presentato dal sig. Romolo Bongiorno, per l'annullamento, previa sospensione, dell'efficacia del provvedimento del 18 maggio 2015, preannunciato dalla prefettura dell'Aquila con nota del 12 marzo 2015, acquisita al prot. PNM n. 5003 del 16 marzo 2015, con il quale il prefetto della Provincia dell'Aquila dispone la sospensione dell'attività del Parco zoo d'Abruzzo sito in località Brionna di Castel di Sangro, respinto con ordinanza dello stesso tribunale n. 129/2015, acquisita al prot. PNM n. 15235 del 31 luglio 2015;

Vista la nota del Parco faunistico d'Abruzzo del 3 dicembre 2015, acquisita al prot. PNM n. 24710 del 10 dicembre 2015, con cui la medesima struttura dichiara di aver ottemperato a tutte le prescrizioni;

Vista la nota PNM n. 8250 del 21 aprile 2016, con la quale la Direzione generale per la protezione della natura e del mare annuncia alla struttura del parco la visita ispettiva per i giorni 11 e 12 maggio 2016;

Visto il verbale datato 11 maggio 2016 relativo alla visita ispettiva effettuata in pari data dalla commissione nominata per le attività previste ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 73/2005, acquisito al prot. PNM n. 11109 del 24 maggio 2016;

Vista la nota PNM n. 11459 del 26 maggio 2016, con cui viene comunicato alla struttura del parco il preavviso di diniego della licenza di giardino zoologico, perché non in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3 del decreto legislativo n. 73/2005, concedendo termine di dieci giorni per presentare le osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, e con l'avviso che, in caso, contrario, si procederà all'emissione del provvedimento di chiusura della struttura, come previsto all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 73/2005 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che la struttura non produce nessuna risposta al preavviso di diniego di cui alla richiamata nota prot. PNM n. 11459 del 26 maggio 2016 nell'arco di tempo consentito;

Vista la nota PNM n. 13654 del 24 giugno 2016, con la quale la Direzione generale per la protezione della natura e del mare, comunica alla struttura del parco che persistono i motivi ostativi all'accoglimento della richiamata istanza dell'11 novembre 2005, di rilascio della licenza di giardino zoologico, presentata ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 73 del 2005, e che si sta procedendo all'emissione del provvedimento di chiusura del medesimo parco, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 73 del 2005;

Visto il concerto espresso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, trasmesso con nota prot. n. GAB/10586 del 20 ottobre 2016;

Visto il concerto espresso dal Ministero della salute, trasmesso con nota prot. n. GAB/5628 del 18 magio 2017;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza unificata nella propria seduta in data 6 luglio 2017;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni esposte in premessa, è denegata l'istanza per il rilascio della licenza di giardino zoologico di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 73 del 2005, presentata con nota acquisita al prot. PNM n. 29265 del 15 novembre 2005 dalla società cooperativa «Ambiente e è Vita», proprietaria del «Parco faunistico d'Abruzzo», ubicato in Località Brionna - 67031 Castel di Sangro (L'Aquila).

Art. 2.

Per le motivazioni esposte in premessa, tenuto conto di quanto disposto ai sensi del precedente art. 1, è disposta la chiusura immediata della struttura «Parco faunistico d'Abruzzo», ubicata in Località Brionna - 67031 Castel di Sangro (L'Aquila), ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 73/2005.

Art. 3.

Resta fermo, in capo alla società, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del decreto legislativo n. 73/2005, l'obbligo di mantenimento degli animali, a spese della stessa, in condizioni conformi a quelle previste all'art. 3, comma 1, lettere *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, ed *i)* del decreto legislativo n. 73/2005, ovvero il trasferimento, entro diciotto mesi dall'adozione del presente provvedimento, in altra struttura adeguata e conforme alle prescrizioni del medesimo decreto legislativo n. 73/2005.
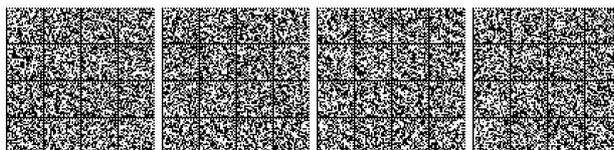
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Roma, 21 settembre 2017

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

Il Ministro della salute
LORENZIN

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
MARTINA

17A06731

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 settembre 2017.

Modalità di attribuzione alla Regione Siciliana della compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, di conversione del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello statuto della Regione Siciliana»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante le norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria;

Visto, in particolare, l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 1965, come modificato dal decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 251, il quale al primo comma, lettera *a)*, dispone che spettano alla Regione, tra gli altri, i 5,61 decimi per l'anno 2016, i 6,74 decimi per l'anno 2017 e, a decorrere dall'anno 2018, i 7,10 decimi dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) afferente all'ambito regionale, compresa quella affluita, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, ad uffici situati fuori del territorio della Regione e stabilisce le caratteristiche della quota relativa a detta imposta;

Visto il quarto comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 1965, il quale stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa con la Regione, sono determinate le modalità attuative del primo comma del medesimo art. 2 per quanto riguarda l'attribuzione a titolo di acconto e successivo conguaglio della compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto l'art. 1, comma 514, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale dispone che, in applicazione delle norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria, approvate dalla Commissione paritetica in data 3 ottobre 2016, viene assegnato alla Regione Siciliana un importo pari a 6,74 decimi per l'anno 2017 e pari a 7,10 decimi a decorrere dall'anno 2018 dell'IRPEF determinata con riferimento al gettito maturato nel territorio regionale, mediante attribuzione diretta da parte della struttura di gestione, nei modi e nei tempi da definire con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa con la Regione;

Visto il capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e le relative disposizioni di attuazione, che disciplinano il versamento unitario delle imposte, tasse, contributi e premi, con eventuale compensazione dei crediti;

Visto il regolamento approvato con decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 16 giugno 1998, recante norme per l'individuazione della struttura di gestione, prevista dall'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alla quale è affidato il compito di ripartire in favore degli enti destinatari le somme riscosse attraverso il sistema del versamento unificato modello F24, nonché la determinazione delle modalità per l'attribuzione agli enti destinatari delle somme a ciascuno di essi spettanti;

Visto il decreto interministeriale del 15 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 21 ottobre 1998, recante norme per la determinazione delle modalità tecniche di ripartizione fra gli enti destinatari dei versamenti unitari delle somme a ciascuno di essi spettanti;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 19 giugno 2013, prot. 2013/75075, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate il 19 giugno 2013, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, avente ad oggetto l'approvazione delle nuove versioni dei modelli di versamento «F24», «F24 Accise e «F24 Semplificato», per l'esecuzione dei versamenti unitari di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 1° dicembre 2015, prot. 2015/154279, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate il 1° dicembre 2015, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, avente ad oggetto, tra l'altro, l'approvazione della nuova versione del modello «F24 enti pubblici» (F24 *EP)*, che utilizzano gli enti pubblici, alcune amministrazioni statali ed altre pubbliche amministrazioni per il versamento dei tributi erariali;

Vista l'intesa della Regione Siciliana espressa con nota prot. 17802 del 3 agosto 2017;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
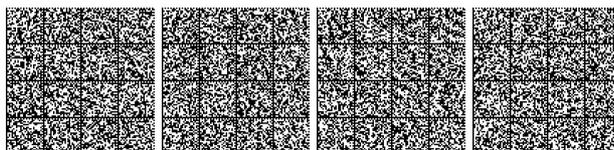
Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Alla Regione Siciliana viene attribuito un importo pari a 5,61 decimi per l'anno 2016, pari a 6,74 decimi per l'anno 2017 e pari a 7,10 decimi a decorrere dall'anno 2018 dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinato con riferimento al gettito maturato nel territorio regionale, mediante attribuzione diretta da parte della struttura di gestione, individuata dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 183, secondo i tempi e le modalità definiti dal presente decreto.

Art. 2.

Quantificazione del gettito IRPEF spettante alla Regione Siciliana

1. Il gettito IRPEF maturato nel territorio della Regione Siciliana, per ciascun anno d'imposta, è costituito dall'imposta netta risultante dalle dichiarazioni dei redditi e dalle certificazioni dei sostituti d'imposta relative alle persone fisiche domiciliate fiscalmente nella Regione, alla quale sono aggiunti i versamenti IRPEF effettuati, in quel determinato anno, tramite il sistema del versamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24) e il modello «F24 enti pubblici» (F24 *EP)*, approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 154279 del 1° dicembre 2015, a titolo di tassazione separata, nonché a seguito di accertamento e controllo formale delle dichiarazioni dei redditi.

2. L'ammontare del gettito IRPEF spettante alla Regione Siciliana è determinato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, applicando al gettito maturato di cui al comma 1 i decimi di compartecipazione di cui all'art. 1 del presente decreto. Tale ammontare è comunicato alla Regione, al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e alla struttura di gestione entro il 15 giugno di ciascun anno, utilizzando i dati dell'ultima annualità disponibile. Detto importo costituisce la base per il calcolo dell'acconto annuale da attribuire alla Regione da parte della struttura di gestione e per la determinazione del conguaglio relativo all'anno a cui si riferiscono i dati utilizzati per il calcolo.

Art. 3.

Modalità di attribuzione del gettito IRPEF alla Regione Siciliana - acconto

1. Per ciascun anno, la struttura di gestione attribuisce direttamente alla Regione, a titolo di acconto, una quota percentuale dei versamenti effettuati tramite modelli F24 e F24 EP a titolo di ritenute IRPEF mensili con i codici tributo 1001 e 100E, ovvero con i diversi codici che saranno eventualmente istituiti per le medesime finalità. Tale percentuale è ottenuta dal rapporto tra:

a) l'ammontare comunicato dal Dipartimento delle finanze, di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto, al netto dei versamenti accreditati direttamente alla Regione, nell'esercizio precedente, dagli agenti della riscossione e da altri debitori, con imputazione al capitolo 1023 dell'entrata del bilancio regionale, di cui al successivo comma 5;

b) l'ammontare dei versamenti eseguiti con i citati codici tributo nell'esercizio precedente.

2. La percentuale di cui al comma 1 è applicata a decorrere dal 1° luglio successivo alla ricezione della comunicazione del Dipartimento delle finanze e la Regione Siciliana può richiedere alla struttura di gestione, mediante nota inviata tramite posta elettronica certificata:

a) di interrompere la corresponsione dell'acconto per un determinato esercizio, con esclusione della possibilità di riprenderne l'erogazione per l'esercizio stesso. L'interruzione deve avvenire entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta nota;

b) di applicare una percentuale di acconto inferiore, con esclusione della possibilità di modificarla ulteriormente fino al successivo aggiornamento. L'applicazione della percentuale richiesta dalla Regione deve avvenire entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta nota.

3. Con riferimento alle ripartizioni di gettito avvenute nel primo semestre di ciascun esercizio applicando la percentuale precedentemente in vigore, la struttura di gestione determina il conguaglio a credito ovvero a debito della Regione, risultante dall'applicazione della nuova percentuale in vigore dal 1° luglio, e ne comunica l'ammontare alla Regione, al Dipartimento delle finanze e al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. Il conguaglio a debito viene recuperato dalla struttura di gestione, che provvede a trattenere il relativo importo dai mandati eseguiti per l'attribuzione diretta alla Regione delle quote di gettito erariale ad essa spettanti, con imputazione, nell'ordine, ai capitoli e articoli del bilancio regionale n. 1203 art. 1, n. 1023 art. 3, n. 1024 art. 8, n. 1023 art. 4, n. 1024 art. 2, n. 1023 art. 14 ed eventualmente per capitolo ed articolo crescente a partire dal n. 1023. Il conguaglio a credito viene erogato alla Regione richiedendo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze le necessarie rettifiche alle quietanze già emesse in favore del bilancio dello Stato nel primo semestre.

4. Entro il 31 marzo di ciascun anno, la struttura di gestione comunica alla Regione, al Dipartimento delle finanze e al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato l'ammontare dell'acconto corrisposto nell'anno precedente.

5. Entro il 31 maggio di ciascun anno, l'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, previa verifica con la Regione, comunica al Dipartimento delle finanze e alla struttura di gestione l'ammontare dei versamenti accreditati direttamente alla Regione, nell'anno precedente, dagli agenti della riscossione e da altri debitori con imputazione al capitolo n. 1023 dell'entrata del bilancio regionale.
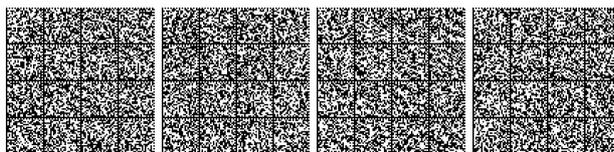
Art. 4.

Modalità di attribuzione del gettito IRPEF alla Regione Siciliana - conguaglio

1. Per ciascun anno, sulla base dell'ammontare spettante alla Regione Siciliana, considerando quanto corrisposto a titolo di acconto dalla struttura di gestione ed i versamenti accreditati direttamente alla Regione, in quel determinato anno, dagli agenti della riscossione e da altri debitori, con imputazione al capitolo n. 1023 dell'entrata del bilancio regionale, il Dipartimento delle finanze quantifica e comunica alla Regione, alla struttura di gestione e al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato l'ammontare del conguaglio a credito o a debito della Regione.

2. Il conguaglio a debito viene recuperato dalla struttura di gestione, che provvede a trattenere il relativo importo dai mandati eseguiti per l'attribuzione diretta alla Regione delle quote di gettito erariale ad essa spettanti, con imputazione ai capitoli e articoli del bilancio regionale indicati nell'art. 3, comma 3, secondo periodo. Il conguaglio a credito viene erogato alla Regione a cura del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con i fondi stanziati su apposito capitolo di spesa.

Art. 5.

Disposizioni transitorie e finali

1. Al fine di determinare il conguaglio relativo all'anno 2016, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, la struttura di gestione comunica alla Regione, al Dipartimento delle finanze e al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato l'ammontare dell'acconto corrisposto nell'anno 2016, tenuto conto anche di quanto erogato in attuazione dell'art. 11, comma 1, del decreto-legge del 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.

2. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, l'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, previa verifica con la Regione, comunica al Dipartimento delle finanze e alla struttura di gestione l'ammontare dei versamenti accreditati direttamente alla Regione, nell'anno 2016, dagli agenti della riscossione e da altri debitori con imputazione al capitolo n. 1023 dell'entrata del bilancio regionale. Tali versamenti devono essere considerati ai fini della determinazione del conguaglio per l'anno 2016 secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del presente decreto.

3. Il Dipartimento delle finanze comunica, entro i successivi trenta giorni, alla Regione, al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e alla struttura di gestione l'importo da considerare a titolo di acconto per l'anno 2017 secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del presente decreto.

4. Dal 1° ottobre 2017, la struttura di gestione attribuisce alla Regione, a titolo di acconto, una quota percentuale dei versamenti effettuati tramite modelli F24 e F24 EP a titolo di ritenute IRPEF mensili con i codici tributo 1001 e 100E, ovvero con i diversi codici che saranno eventualmente istituiti per le medesime finalità, determinata con la metodologia di cui all'art. 3, comma 1 del presente decreto.

5. Con riferimento al gettito IRPEF riscosso nel territorio della Regione Siciliana nel periodo gennaio/settembre dell'anno 2017, attribuito direttamente alla Regione medesima, la struttura di gestione determina il conguaglio a credito ovvero a debito della Regione, risultante dall'applicazione della metodologia di cui al presente decreto e della percentuale di cui al comma 4, e ne comunica l'ammontare alla Regione, al Dipartimento delle finanze e al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. Il conguaglio a debito viene recuperato dalla struttura di gestione, che provvede a trattenere il relativo importo dai mandati eseguiti per l'attribuzione diretta alla Regione delle quote di gettito erariale ad essa spettanti, con imputazione ai capitoli e articoli del bilancio regionale indicati nell'art. 3, comma 3, secondo periodo. Il conguaglio a credito viene erogato alla Regione richiedendo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze le necessarie rettifiche alle quietanze già emesse in favore del bilancio dello Stato nel periodo gennaio/settembre dell'anno 2017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2017

Il Ministro: PADOAN

17A06779

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 agosto 2017.

Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020 - sottomisura 17.1 - Approvazione dell'avviso pubblico a presentare proposte - Campagna assicurativa 2016 - vegetali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE
IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI GESTIONE
DEL PROGRAMMA NAZIONALE
DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante «Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca»;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
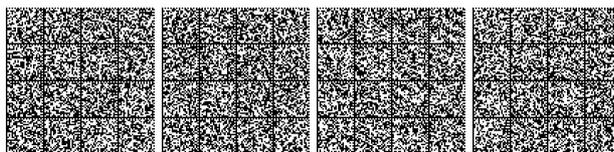
Visto l'art. 60, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 prevede che siano ammissibili al FEASR solamente le spese sostenute per interventi decisi dall'Autorità di gestione del relativo programma;

Visto, in particolare, l'art. 65 paragrafo 3, del citato regolamento (UE) n. 1305/2013, ai sensi del quale gli Stati membri si accertano, per ciascun programma di sviluppo rurale, che siano stati istituiti i relativi sistemi di gestione e di controllo in modo da garantire una chiara ripartizione e separazione delle funzioni tra l'autorità di gestione e gli altri organismi;

Visto l'art. 66 del regolamento (UE) n. 1305/2013, ai sensi del quale l'autorità di gestione può designare uno o più organismi intermedi per provvedere alla gestione e all'esecuzione degli interventi di sviluppo rurale, pur rimanendo pienamente responsabile dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle proprie funzioni e provvede affinché l'organismo delegato possa disporre di tutte le informazioni e i dati necessari all'espletamento del proprio incarico;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

Visto il regolamento (UE) n. 809/2014 di esecuzione della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto l'Accordo di partenariato Italia 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

Vista la decisione comunitaria n. C(2015)8312 del 20 novembre 2015, che ha approvato il Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020 (CCI 2014IT06RDNP001), di seguito PSRN;

Visto che, con la medesima decisione, è stato fissato il finanziamento del FEASR al PSRN per un contributo di euro 963.000.000,00, a cui si aggiunge la quota nazionale pari ad euro 1.177.000.000,00, individuando, altresì, il 31 dicembre 2023 come data ultima per l'esecuzione delle spese afferenti al PNSR;

Vista, in particolare, la sottomisura 17.1 «Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante» del PSRN alla quale è assegnato un sostegno pari a euro 628.560.000,00 di contributo FEASR, cui si aggiunge la quota nazionale pari ad euro 768.240.000,00;

Vista la decisione C(2016) 3757 del 13 giugno 2016 che approva la modifica del PSRN (CCI n. 2014IT06RDNP001) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Considerata la modifica del PSRN (CCI n. 2014IT06RDNP001) notificata ufficialmente alla Commissione Europea in data 13 luglio 2017, in corso di adozione da parte dell'Unione Europea;

Considerato che la citata sottomisura 17.1 del PSRN fornisce un sostegno agli agricoltori attraverso il pagamento di un contributo pubblico a carico del FEASR e del Fondo di Rotazione dell'IGRUE, pari al 65% delle spese sostenute per i premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversità atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni, relativa al «Coordinamento delle Politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni - Codice in materia di protezione di dati personali;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, «regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 2014, n. 1622, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf e la definizione delle loro attribuzioni nonché dei relativi compiti;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 4, del sopracitato decreto ministeriale 13 febbraio 2014, nel quale la Direzione generale dello sviluppo rurale (DISR) viene individuata come Autorità di gestione delle misure nazionali di sviluppo rurale cofinanziate dall'Unione europea, supportata in tale funzione dagli uffici competenti per materia;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, registrato alla Corte dei Conti il 1° febbraio 2015, reg.ne n. 372, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2015 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014 - 2020 e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare il capo III riguardante la gestione del rischio in agricoltura;

Visto il decreto n. 9618 del 28 aprile 2016 con il quale l'Autorità di gestione del PSRN ha delegato all'Organismo pagatore AGEA le funzioni connesse alla trattamento, gestione ed istruttoria delle domande di sostegno della sottomisura 17.1;
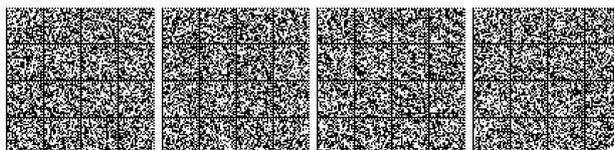
Visto il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2016, registrato dalla Corte dei Conti il 7 settembre 2016, reg.ne n. 2302, di conferimento dell'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale al dott. Emilio Gatto;

Visto l'Avviso pubblico n. 24810 del 24 novembre 2015 e successive modificazioni e integrazioni, attraverso il quale l'Autorità di gestione del PSRN ha definito le modalità per la presentazione, da parte degli agricoltori, delle Manifestazioni di interesse per l'accesso ai benefici della predetta sottomisura 17.1 - campagna assicurativa 2016;

Tenuto conto della necessità di procedere all'attuazione della sottomisura 17.1 del PSRN, con particolare riferimento alla campagna assicurativa agricola 2016 per la quale gli agricoltori hanno già sostenuto lo sforzo finanziario per la sottoscrizione delle polizze;

Ritenuto opportuno stabilire una dotazione finanziaria per la campagna assicurativa 2016 - vegetali proporzionato al profilo annuale della dotazione finanziaria assegnata al PSRN con la predetta decisione (C2015) 8312 del 20 novembre 2015 della Commissione europea e tenuto conto dell'ammontare di risorse finanziarie assegnato alla campagna assicurativa 2015;

Ritenuto opportuno che le decisioni dell'Autorità di gestione in merito agli interventi ammissibili della sottomisura 17.1 siano assunte attraverso una procedura trasparente e che tutti i potenziali beneficiari possano essere informati delle opportunità previste dal PSRN nell'ambito delle assicurazioni agricole agevolate;

Considerato che l'AGEA, ai sensi dei decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165, e 15 giugno 2000, n. 188, è individuata quale Organismo pagatore ed in quanto tale cura l'erogazione degli aiuti previsti dalle disposizioni dell'Unione europea a carico del FEAGA e del FEASR ai sensi dell'art 7, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1306 del 2013;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione avviso pubblico a presentare proposte Campagna assicurativa 2016 - vegetali

1. È approvato l'allegato avviso pubblico a presentare proposte ai sensi della sottomisura 17.1 – Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante di cui al Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020 - campagna assicurativa 2016 - vegetali. L'avviso ed i suoi allegati sono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria prevista per l'avviso pubblico di cui all'art. 1 è pari ad euro 300.000.000,00 di cui euro 165.000.000,00 a carico del Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987 ed euro 135.000.000,00 a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

2. Laddove la suddetta dotazione finanziaria non fosse sufficiente a far fronte alle proposte presentate ai sensi dell'avviso pubblico di cui al precedente art. 1, l'Autorità di gestione con successivo provvedimento, potrà incrementare le risorse disponibili tenendo conto delle richieste pervenute, nei limiti della disponibilità finanziaria assegnata dal PSRN alla sottomisura 17.1.

3. In caso di economie, le risorse non utilizzate saranno riassegnate alle annualità successive.

Il presente provvedimento è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Mipaaf.

Roma, 7 agosto 2017

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

AVVISO PUBBLICO
Invito a presentare proposte - Annualità 2016

Oggetto: regolamento (UE) n. 1305/2013 - Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020 - Misura 17 - Sottomisura 17.1, Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante. Colture vegetali - Annualità 2016. Avviso pubblico a presentare proposte.

Art. 1 - Finalità ed obiettivi.

La sottomisura 17.1 «Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante» del Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020 (PSRN) è finalizzata a fornire sostegno alle imprese del settore della produzione primaria, allo scopo di incentivare una più efficace gestione dei rischi in agricoltura, secondo le disposizioni dell'art. 37 del regolamento UE 1305/2013. Detta sottomisura è cofinanziata con risorse dell'Unione Europea attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e con risorse nazionali attraverso il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1997.

La sottomisura persegue l'obiettivo di ampliare e migliorare l'offerta di strumenti assicurativi e incrementare il numero di imprese agricole che fanno ricorso agli stessi. Inoltre, la sottomisura si prefigge l'obiettivo di ridurre il divario nella diffusione degli strumenti assicurativi esistente tra alcune aree del paese e tra alcuni settori.

Nelle more della decisione di approvazione da parte della Commissione europea della versione del PSRN notificata in data 13 luglio 2017, il presente avviso, a completamento dell'*iter* procedurale avviato con l'Avviso pubblico n. 24810 del 24 novembre 2015 e successive modificazioni e integrazioni, reca una serie di disposizioni per l'individuazione dei beneficiari delle operazioni cofinanziate nonché per la concessione ed erogazione di un contributo pubblico, sotto forma di sovvenzione, finalizzato al rimborso dei costi finanziari sostenuti dagli imprenditori agricoli per il pagamento dei premi relativi a polizze di assicurazione del raccolto e delle piante, stipulate per l'annata agraria 2016, a fronte del rischio di perdite economiche dovute a eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, fitopatie e infestazioni parassitarie.

Le risorse del Programma intervengono anche per le polizze agevolate relative all'assicurazione del raccolto dell'uva da vino che non hanno trovato copertura nell'ambito del plafond finanziario del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'annualità 2016.

L'entità delle risorse attribuite al presente avviso è definita in ragione della ripartizione annuale delle risorse finanziarie indicate nel PSRN per le misure di gestione del rischio, di cui all'art. 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013: pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche causate da avversità atmosferiche, fitopatie e da infestazioni parassitarie.
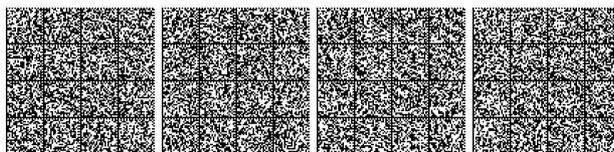
Art. 2 - Definizioni e disposizioni specifiche.

Ai fini del presente avviso si applicano le seguenti definizioni:

«Agricoltore»: ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera *a)* del regolamento 1307/2013, per agricoltore s'intende una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica di detto gruppo dei suoi membri;

«Agricoltore attivo»: ai fini delle misure di gestione del rischio un «agricoltore» s'intende attivo ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 nonché ai sensi del decreto ministeriale 18 novembre 2014, del decreto ministeriale 26 febbraio 2015 e del decreto ministeriale del 20 marzo 2015;

«Avversità atmosferica»: un evento atmosferico, come gelo, tempesta, grandine, ghiaccio, forte pioggia o siccità prolungata, assimilabile a una calamità naturale;

«Calamità naturale»: un evento naturale, di tipo biotico o abiotico, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo;

«Piano assicurativo agricolo nazionale (PAAN)»: strumento attuativo annuale del decreto legislativo n. 102/04, che stabilisce l'entità del contributo pubblico sui premi assicurativi tenendo conto delle disponibilità di bilancio, dell'importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati. Nel Piano assicurativo sono stabiliti i parametri per il calcolo del contributo pubblico sui premi assicurativi distinti per tipologia di polizza assicurativa; area territoriale; calamità naturali ed altri eventi eccezionali, avversità atmosferiche; garanzia; tipo di coltura, impianti produttivi, produzioni zootecniche, strutture. Nel Piano assicurativo possono essere disposti anche i termini massimi di sottoscrizione delle polizze per le diverse produzioni e aree e qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per garantire un impiego efficace ed efficiente delle risorse pubbliche;

«Sistema informativo integrato "Sistema gestione del rischio" (SGR)» istituito ai sensi del Capo III del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 marzo 2015 e successive modificazioni e integrazioni, nel contesto del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), che garantisce l'armonizzazione e l'integrazione dell'informazione relativa a tale misura, nell'ottica di garantire una sana gestione finanziaria evitando sovra-compensazioni;

«Piano assicurativo individuale (PAI)»: documento univocamente individuato nel SIAN, predisposto ed elaborato nell'ambito del SGR, sulla base delle scelte assicurative che l'agricoltore esegue. Le informazioni minime che devono essere contenute nel PAI sono elencate dall'allegato B, lettera *b)*, del decreto ministeriale 12 gennaio 2015 n. 162, modificato dai decreti 8 marzo 2016, n. 1018 e 31 marzo 2016, n. 7629;

«Manifestazione di interesse»: documento presentato, ai sensi dell'Avviso pubblico n. 24810 del 24 novembre 2015 e dei decreti 8 marzo 2016 n. 1018 e 31 marzo 2016 n. 7629, per l'accesso ai benefici della sotto misura 17.1 «Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante», di cui all'art. 37 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, prevista nell'ambito del Programma di sviluppo rurale nazionale;

«Domanda di sostegno»: domanda di partecipazione al presente avviso pubblico presentata da un richiedente che perfeziona l'*iter* avviato con la presentazione della Manifestazione di interesse;

«Data di presentazione domanda di sostegno»: data di presentazione all'OP AGEA attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN e riportata nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata al richiedente;

«Domanda di pagamento»: domanda che un beneficiario presenta all'Organismo pagatore per ottenere il pagamento del contributo pubblico;

«Operazione»: azione relativa alla sottoscrizione di una polizza/certificato di polizza di assicurazione agevolata del raccolto e delle piante, basata sul piano assicurativo individuale, selezionata dall'Autorità di gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014-2020, che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della sottomisura 17.1;

«Durata dell'operazione»: periodo di tempo che intercorre fra la sottoscrizione di una polizza/certificato di polizza di assicurazione agevolata del raccolto e delle piante e la data di fine copertura assicurativa o, se antecedente, la data in cui il prodotto non è più in campo;

«Operazione pienamente realizzata»: operazione per la quale è scaduto il termine di fine copertura assicurativa, a prescindere dal fatto che i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario;

«Operazione completata»: operazione pienamente realizzata e per la quale il relativo premio è stato pagato alla Compagnia di assicurazione ed il contributo pubblico corrispondente è stato corrisposto al beneficiario;

«Utente qualificato»: richiedente che ha registrato la propria anagrafica sul portale Agea;

«Codice OTP»: Codice che consente la sottoscrizione della domanda con firma elettronica da parte di un utente qualificato, abilitato all'utilizzo della firma elettronica, inviato tramite sms sul cellulare del medesimo utente.

Art. 3 - Soggetti ammissibili.

Sono ammissibili esclusivamente gli agricoltori che soddisfano quanto previsto dal successivo art. 4.

Art. 4 - Criteri di ammissibilità soggettivi.

Ai fini dell'ammissibilità, ai sensi del presente avviso, i richiedenti devono soddisfare tutti i seguenti requisiti soggettivi di ammissibilità:

a) essere imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano;

b) essere agricoltori attivi ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 ed ai sensi del decreto ministeriale 18 novembre 2014, del decreto ministeriale 26 febbraio 2015 e del decreto ministeriale del 20 marzo 2015;

c) essere titolari di «Fascicolo Aziendale» ai sensi del decreto ministeriale 12 gennaio 2015 n. 162 in cui deve essere dettagliato il piano di coltivazione che va mantenuto costantemente aggiornato nel corso del tempo e che individui le superfici utilizzate per ottenere il prodotto oggetto dell'assicurazione nonché i relativi titoli di conduzione validi per l'intera durata dell'operazione per la quale si richiede il contributo.

I suddetti requisiti soggettivi di ammissibilità devono essere posseduti, pena l'inammissibilità della domanda di sostegno, al momento della presentazione della Manifestazione di interesse, ai sensi del punto 2.1 dell'avviso pubblico del 24 novembre 2015, n. 24810, e mantenuti nel corso dell'intera durata dell'operazione, salvo quanto previsto dal successivo art. 16.

Art. 5 - Condizioni di ammissibilità delle operazioni.

Le operazioni oggetto di sostegno per la campagna assicurativa 2016, sono esclusivamente quelle relative alla stipula di una polizza/certificato di polizza di assicurazione agevolata del raccolto e delle piante basata sul PAI.

La sottoscrizione delle polizze assicurative agevolate è volontaria e può avvenire in forma collettiva o individuale. Possono deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive i consorzi di difesa, nonché le cooperative agricole e loro consorzi, riconosciuti ai sensi del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni e integrazioni. Le polizze assicurative collettive sono contratte con le Compagnie di assicurazione e sottoscritte per conto degli agricoltori che vi aderiscono. Gli imprenditori agricoli associati a tali organismi, per aderire alla polizza collettiva possono sottoscrivere uno o più certificati assicurativi a copertura dei rischi sulle proprie produzioni, e devono essere i destinatari degli eventuali risarcimenti.

I richiedenti presentano domanda di sostegno e domanda di pagamento rispettivamente per la concessione e l'erogazione del contributo pubblico che sarà liquidato direttamente agli stessi dall'Organismo pagatore competente. Le operazioni oggetto di sostegno devono soddisfare le condizioni di cui ai successivi art. 6 e 7.

Art. 6 - Criteri di ammissibilità delle operazioni.

Sono ammissibili ai fini del presente avviso, ai sensi dell'art. 65.6 del regolamento (UE) n. 1303/2013, esclusivamente le operazioni non pienamente realizzate alla data di presentazione della Manifestazione di interesse.

Il contratto assicurativo/certificato di polizza deve trovare corrispondenza con il PAI presentato dall'agricoltore nell'ambito del SGR.

Nel contratto assicurativo/certificato di polizza devono essere riportati i seguenti dati:

intestazione della compagnia;

codice identificativo della compagnia/agenzia/intermediario;

intestazione dell'assicurato;

cuaa;

campagna assicurativa di riferimento;

tipologia di polizza;

numero della polizza o del certificato;

prodotto con eventuale codice da decreto prezzi;

varietà con eventuale Id da decreto prezzi;

superficie assicurata;

avversità assicurate;

fitopatie assicurate;

infestazioni parassitarie assicurate;

valore assicurato;

quantità assicurata;

tariffa applicata;

importo del premio;

soglia di danno e/o la franchigia;

data di entrata in copertura;

data di fine copertura, (per le sole polizze collettive in caso di assenza del dato nel certificato di polizza si fa riferimento a quanto riportato nella convenzione stipulata tra il Consorzio e la Compagnia di Assicurazione);

nome del Consorzio contraente - (in caso di adesione a polizza collettiva).

La copertura assicurativa deve essere riferita all'anno solare o all'intero ciclo produttivo di ogni singola coltura, che può concludersi anche nell'anno solare successivo a quello di stipula della polizza o del certificato di polizza in caso di polizze collettive.

Nel contratto assicurativo, inoltre, la localizzazione delle colture deve trovare rispondenza con l'individuazione delle superfici presenti nel fascicolo aziendale.

La polizza, o il certificato di polizza per le polizze collettive, non deve comportare obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione futura.

La stipula della polizza, o del certificato di polizza in caso di polizze collettive, deve essere stata effettuata entro le scadenze per tipologia di coltura riportate al successivo art. 12 e, comunque, successivamente al 1° novembre 2015 e non oltre il 14 novembre 2016.

6.1 Rischi assicurabili e loro combinazioni.

Le polizze assicurative agevolate devono coprire esclusivamente rischi classificati come avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, fitopatie e infestazioni parassitarie.

Le polizze assicurative agevolate non possono garantire rischi inesistenti (art. 1895 del codice civile) o entrare in copertura dopo l'insorgenza dei rischi o dopo che questi siano cessati. I rischi sottoscritti devono essere comunque compatibili con il ciclo colturale della specie assicurata.

In ogni caso, le polizze devono coprire esclusivamente i rischi elencati nell'allegato M17.1-1 al presente avviso.

Le polizze non possono coprire un solo rischio ma una pluralità di rischi in base alle combinazioni previste dall'allegato M17.1-2 al presente avviso.

Per ogni Piano assicurativo individuale non è consentita la stipula di più polizze ovvero di più certificati di adesione a polizze collettive.

Per ogni polizza o certificato di adesione a polizze collettive è ammesso l'abbinamento ad un solo Piano assicurativo individuale.

6.2 Produzioni assicurabili.

Le produzioni e le tipologie colturali assicurabili sono ricomprese nell'allegato M17.1-3 del presente avviso.

6.3 Soglia e rimborso del danno.

Sono ammissibili esclusivamente le polizze che prevedono il risarcimento in caso di perdite superiori al 30% della produzione media annua dell'agricoltore, calcolata conformemente a quanto definito al successivo art. 7.

Sono altresì ammissibili soltanto le polizze che prevedono il rimborso dei danni esclusivamente al verificarsi di un'avversità atmosferica assimilabile alle calamità naturali o fitopatia o di un'infestazione parassitaria, che siano formalmente riconosciuti dalle autorità nazionali. Nel caso di avversità atmosferiche, il predetto riconoscimento si considera emesso quando il perito incaricato dalla compagnia di assicurazione di stimare il danno sulla coltura, verificati i dati meteo nonché l'esistenza del nesso di causalità tra evento/i e il danno, anche su appezzamenti limitrofi, accerta che il danno abbia superato il 30% della produzione media annua dell'agricoltore.

Le polizze agevolate devono prevedere che il rimborso dei danni non compensi più del costo totale di sostituzione delle perdite causate dai sinistri assicurati.

Art. 7 - Impegni e altri obblighi.

Per ciascun prodotto, il contratto assicurativo per la polizza agevolata deve prevedere l'obbligo per l'imprenditore agricolo di assicurare l'intera superficie coltivata con una determinata coltura in fase produttiva, in un determinato territorio comunale dove l'azienda ha condotto superfici agricole nel corso dell'annata agraria 2016.

Per ciascun prodotto, inoltre, le quantità assicurabili devono essere realmente ottenibili dagli appezzamenti assicurati, fermo restando che ai fini del calcolo del contributo pubblico la quantità assicurabile non potrà superare la produzione media annua calcolata sulla base della produzione ottenuta negli ultimi tre anni, ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l'anno con la produzione più alta e quello con la produzione più bassa.

La produzione media annua dell'agricoltore, per il calcolo della resa massima assicurabile, è determinata sulla base delle seguenti fonti: amministrative, dichiarative o attraverso benchmark di resa così come previsto dal decreto ministeriale n. 11079 del 29 maggio 2015 recante la procedura di calcolo delle rese delle produzioni vegetali assicurate con polizze agevolate, dalla nota dell'Autorità di gestione del PSRN 2014-2020, n. 19214 del 17 settembre 2015, di chiarimento in materia di correttive delle rese delle produzioni vegetali nonché dal Decreto n. 3824 dell'11 febbraio 2016 relativo all'aggiornamento della metodologia rese benchmark per le colture vegetali esclusa l'uva da vino ed altre disposizioni in materia di attestazione delle rese medie annue e delle rese massime assicurabili - anno 2016. I benchmark di resa per comune/prodotto, approvati con decreto ministeriale, prot. n. 4068 del 15 febbraio 2016 e successive modificazioni e integrazioni sono consultabili sul sito internet del Mipaaf.

Il prezzo unitario assicurato di ciascun prodotto non può superare il prezzo unitario di riferimento delle produzioni agricole, riportato nei decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 dicembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 19 del 25 gennaio 2016, del 7 marzo 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 86 del 13 aprile 2016, dell'11 maggio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 2016, del 1° giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 155 del 5 luglio 2016, e del 13 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 243 del 17 ottobre 2016, di individuazione, tra l'altro, dei prezzi unitari massimi delle produzioni agricole applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2016.

In caso di polizza collettiva, il beneficiario si impegna a conservare, per cinque anni dalla data di pagamento del contributo pubblico, presso la propria sede legale, ovvero presso il Consorzio di appartenenza, la documentazione attestante la stipula e sottoscrizione del certificato della polizza medesima nonché il pagamento all'Organismo collettivo della quota del premio complessivo di propria pertinenza, che potrà essere oggetto di controllo da parte dell'Organismo pagatore.

Per le polizze individuali il beneficiario si impegna a conservare, per cinque anni dalla data di pagamento del contributo pubblico, presso la propria sede legale, ovvero presso il CAA di appartenenza, la documentazione attestante la stipula e sottoscrizione della polizza nonché il pagamento del premio alla Compagnia di assicurazione, che potrà essere oggetto di controllo da parte dell'Organismo pagatore.
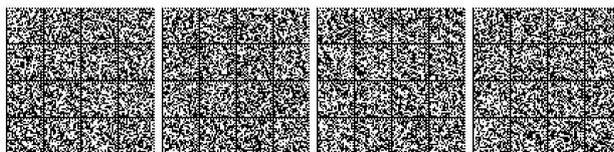
Art. 8 - Dichiarazioni.

I richiedenti, ai sensi e per l'effetto degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con la sottoscrizione della domanda di sostegno assumono, quali proprie, tutte le pertinenti dichiarazioni di seguito riportate:

di soddisfare tutti i requisiti richiesti dal Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020 e dal presente avviso pubblico con particolare, ma non esclusivo, riferimento:

ai criteri di ammissibilità soggettivi di cui all'art. 4);

ai criteri di ammissibilità delle operazioni di cui all'art. 6);

agli impegni ed altri obblighi di cui all'art. 7);

che per la realizzazione dell'operazione non ha ottenuto contributi a valere su altre misure dei PSR 2014/2020 (fondo FEASR) o da altri fondi SIE o nazionali;

che non sussistono nei confronti propri cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'art. 67, comma 1, lettere da *a)* a *g)*, commi da 2 a 7 e all'art. 76, comma 8, del decreto legislativo n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni;

di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;

di essere a conoscenza delle disposizioni e norme, unionali e nazionali, che disciplinano la corresponsione del contributo richiesto con la domanda di sostegno e che disciplinano il Settore dell'assicurazione agricola agevolata;

di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art. 5 del decreto ministeriale 28336/2015 «Piano assicurativo agricolo nazionale 2016» in materia di determinazione della spesa premi ammissibile a contributo in base all'applicazione dei parametri contributivi per ogni combinazione comune/prodotto/tipologia di polizza relativamente alle colture 2016 di cui al decreto n. 23546/2016 per l'uva da vino e all'emanando decreto per le altre produzioni vegetali.

di essere pienamente a conoscenza del contenuto del Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020, del contenuto del presente avviso e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la domanda;

di essere a conoscenza, in particolare, delle disposizioni previste dall'art. 17 del presente bando in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni;

di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art. 33 del decreto legislativo 228/2001 in materia di sospensione dei procedimenti di erogazione in caso di notizie circostanziate circa indebite percezioni di erogazioni;

di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge n. 898/86 e successive modifiche e integrazioni riguardanti tra l'altro sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;

di disporre e poter esibire se richiesto in sede di controllo idonea documentazione comprovante:

a) le produzioni annuali dichiarate nel Piano assicurativo individuale;

b) le polizze/certificati sottoscritti in originale;

c) in caso di polizza individuale: la documentazione attestante il pagamento del premio alla Compagnia di assicurazione.

d) in caso di polizza collettiva: la documentazione attestante il pagamento della quota di premio complessivo di propria competenza al consorzio di difesa.

di conservare tutta la documentazione citata al precedente punto per i cinque anni successivi alla data di pagamento del contributo pubblico;

di essere a conoscenza che i propri dati personali potranno essere comunicati, per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, agli organi ispettivi pubblici, unionali, nazionali e regionali nonché pubblicati in ottemperanza agli obblighi di trasparenza stabiliti dalla vigente normativa;

di essere consapevole che l'Autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli appezzamenti e agli impianti dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli a pena di esclusione/revoca del sostegno richiesto;

che la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni ed affitti di superfici è regolarmente registrata e l'autorità competente vi avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni per le attività di ispezione previste;

di esonerare l'Amministrazione nazionale e/o eventuali Enti o soggetti delegati da ogni responsabilità derivante dal pagamento del contributo richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;

di essere consapevole che l'Organismo Pagatore competente, in ottemperanza alla normativa unionale e nazionale in materia, effettuerà i controlli e determinerà l'importo della spesa ammissibile e del contributo concedibile;

di essere a conoscenza che ogni comunicazione in merito a quanto previsto dal presente avviso sarà effettuata tramite la pec indicata sulla domanda, ovvero sul sito internet del Mipaaf e sul sito di Agea, o attraverso il portale SIAN con modalità che sarà opportunamente pubblicizzata;

di essere consapevole che, per la domanda di sostegno ritenuta ammissibile, il pagamento avverrà solo dopo presentazione della domanda di pagamento ed esito positivo dei relativi controlli;

a riprodurre o integrare la domanda di sostegno nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto disposto dalla normativa unionale e nazionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale e secondo quanto previsto dal Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020;

a fornire, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al Programma di sviluppo rurale nazionale 2014/2020.

Art. 9 - Spese ammissibili.

Sono ammissibili a contributo le spese sostenute per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversità atmosferiche, fitopatie, infestazioni parassitarie. La data di quietanza del premio alla Compagnia di assicurazione deve essere successiva, ai sensi dell'art. 60.2 del regolamento (UE) n. 1305/2013, alla data di presentazione della manifestazione di interesse. In caso di sottoscrizione di polizze collettive l'intero ammontare del supporto pubblico non deve essere in nessun modo destinato a coprire costi di gestione o altri costi connessi alle operazioni dell'organo collettivo.

Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico o ricadente in una delle fattispecie tenute al rispetto della normativa sugli appalti pubblici, lo stesso dovrà effettuare la spesa nel rispetto della normativa applicabile in materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, ai sensi del decreto legislativo n. 50 «Nuovo codice degli appalti» e suo correttivo decreto legislativo n. 56/2017.

Art. 10 - Attività propedeutiche alla presentazione della Domanda di sostegno.

Al fine della presentazione della Domanda di Sostegno è necessario che il richiedente abbia:

presentato Manifestazione di interesse nei tempi e nei modi previsti dall'Avviso pubblico n. 24810 del 24 novembre 2015 e dei decreti 8 marzo 2016 n. 1018 e 31 marzo 2016 n. 7629;

costituito o aggiornato il proprio Fascicolo aziendale e il Piano di coltivazione in base alla propria sede legale/residenza, con particolare riferimento all'inserimento di una pec dell'azienda o altra pec ad essa riferibile (art. 14 comma 2 a ai sensi del decreto ministeriale n. 162 del 12 gennaio 2015), alle informazioni costituenti il patrimonio produttivo (art. 4 decreto ministeriale n. 162 del 12 gennaio 2015) e alla verifica della validità del documento di identità;

presentato il Piano assicurativo individuale PAI relativo alla campagna 2016, in conformità a quanto previsto dalla circolare emanata da Agea Coordinamento prot. n. ACIU.2015.305 del 2 luglio 2015 e
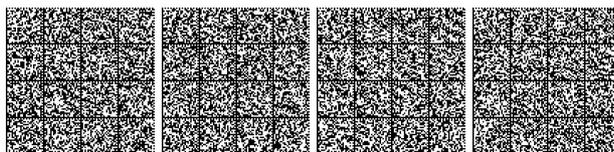
successive modificazioni e integrazioni e dalle Istruzioni operative OP AGEA n. 8 del 18 marzo 2016, qualora rilasciato in data successiva rispetto alla presentazione della Manifestazione di interesse;

provveduto all'informatizzazione della polizza, o in caso di polizze collettive alla verifica dell'avvenuta informatizzazione da parte dell'Organismo collettivo cui aderisce, secondo le modalità indicate al successivo art. 11.

Art. 11 - Presentazione della Domanda di sostegno.

L'Organismo pagatore AGEA è responsabile della ricezione delle domande di sostegno per la concessione del contributo pubblico.

La domanda di sostegno, compilata conformemente al modello definito dall'organismo pagatore AGEA, i cui contenuti sono descritti nell'allegato M17.1-4, può essere presentata esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dal suddetto Organismo, secondo una delle seguenti modalità:

a. direttamente sul sito www.agea.gov.it, sottoscrivendo l'atto tramite firma digitale o firma elettronica mediante codice OTP, per le aziende agricole che hanno registrato la propria anagrafica sul portale AGEA (utenti qualificati);

b. in modalità assistita sul Portale SIAN www.sian.it per le aziende agricole che hanno conferito mandato a un Centro autorizzato di assistenza agricola (CAA) accreditato dall'OP AGEA;

Per il punto b, oltre alla modalità standard di presentazione dei documenti, che prevede la firma autografa del produttore sul modello cartaceo, l'interessato che ha registrato la propria anagrafica sul sito AGEA www.agea.gov.it in qualità di «utente qualificato», può sottoscrivere la documentazione da presentare con firma elettronica, mediante codice OTP.

Attivando questa modalità, il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti, l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare dell'utente; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

Le domande di sostegno possono essere presentate entro 180 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Laddove tali termini cadano in un giorno non lavorativo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

La domanda di sostegno è corredata dai seguenti documenti:

1) il Piano assicurativo individuale (PAI);

2) la Manifestazione di interesse, ove non ricompresa nel PAI salvo quanto previsto al successivo art. 16, par. 3;

3) la polizza o, nel caso di polizze collettive, il certificato di polizza;

4) copia del documento di identità in corso di validità.

Tali documenti sono associati o acquisiti in forma elettronica al momento della presentazione della domanda.

In merito al punto 3), si precisa che le informazioni relative alle polizze stipulate, anche nel caso di polizze collettive, sono acquisite tramite le funzionalità disponibili nel SGR. A tale scopo, pertanto, prima della presentazione della domanda di sostegno, nel caso di polizze individuali il richiedente deve recarsi al CAA presentando la polizza stipulata ovvero deve utilizzare le funzionalità on-line predisposte da AGEA; nel caso di polizze collettive, il richiedente deve verificare con il CAA che l'Organismo collettivo cui aderisce abbia provveduto ad informatizzare i dati relativi al proprio certificato. Il termine ultimo di tale procedimento di informatizzazione delle polizze è fissato entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente bando.

In sede di compilazione della domanda il proponente deve indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata valido per le finalità di cui all'art. 19 del presente avviso.

La sottoscrizione della domanda comporta l'accettazione degli elementi ivi contenuti. Al richiedente sarà rilasciata una specifica ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di sostegno.

Ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle domande di sostegno sono contenute nelle disposizioni operative emanate da AGEA.

Art. 12 - Termini per la sottoscrizione delle polizze o certificati di polizza per le polizze collettive.

Ai fini dell'ammissibilità a contributo ai sensi del presente avviso pubblico, le polizze assicurative singole ed i certificati per le polizze collettive devono essere stati sottoscritti entro le seguenti date, definite dal Piano assicurativo agricolo nazionale (PAAN 2016) approvato con decreto ministeriale n. 28336 del 23 dicembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 50 del 1° marzo 2016 e successive modificazioni e integrazioni:

a) per le colture a ciclo autunno primaverile, entro il 15 luglio 2016;

b) per le colture permanenti, entro il 15 luglio 2016;

c) per le colture a ciclo primaverile, entro il 15 luglio 2016;

d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate, entro il 15 luglio 2016;

e1) per le colture vivaistiche, entro il 31 ottobre 2016;

e2) per le colture a ciclo autunno invernale, entro il 14 novembre 2016.

L'allegato M17.1-5 riporta la tabella di corrispondenza tra i cicli colturali di cui ai punti precedenti e le colture ammesse a sostegno elencate all'allegato M17.1-3.

Art. 13 - Istruttoria delle domande di sostegno.

Conformemente a quanto indicato dal regolamento (UE) n. 809/2014, con particolare riferimento all'art. 48, tutte le domande di sostegno presentate sono sottoposte a controlli amministrativi atti a verificare il possesso dei requisiti necessari per la concessione del contributo. Tali controlli coprono tutti gli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante controlli amministrativi. In particolare, vengono effettuate verifiche in ordine:

a) alla ricevibilità delle domande.

La verifica di ricevibilità della domande comprende la completezza formale e documentale della stessa e include il rispetto dei termini temporali di presentazione della domanda di cui all'art. 11. Il mancato soddisfacimento dei suddetti requisiti comporta la non ricevibilità della domanda di sostegno;

b) al possesso dei requisiti di ammissibilità sia soggettivi che oggettivi, di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente avviso, nonché alla verifica del rispetto degli altri obblighi applicabili stabiliti dalla normativa unionale e/o nazionale.

In fase istruttoria vengono sottoposti a verifica amministrativa gli elementi comprovanti il possesso dei requisiti di ammissibilità. Il mancato soddisfacimento dei suddetti requisiti comporta l'inammissibilità a contributo della domanda di sostegno;

c) alla determinazione dell'importo ammissibile a contributo.

La spesa premi ammissibile a contributo è pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa premi risultante dal certificato di polizza e la spesa premi ottenuta applicando i parametri contributivi calcolati in SGR, secondo le specifiche tecniche riportate nell'allegato n. 3 del Piano assicurativo agricolo nazionale 2016 di cui al decreto ministeriale n. 28336 del 23 dicembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 50 del 1° marzo 2016.

I criteri di calcolo per la determinazione dei parametri contributivi sono stati approvati con il citato decreto ministeriale n. 28336 del 23 dicembre 2015, con decreto dell'Autorità di gestione n. 23546 del 4 ottobre 2016, (Approvazione procedura di calcolo e determinazione dei parametri contributivi uva da vino 2016) e con decreto dell'Autorità di gestione n. 13554 dell'11 maggio 2017 (Approvazione procedura di calcolo dei parametri contributivi e della spesa ammissibile a contributo produzioni vegetali, esclusa uva da vino, e zootecniche 2016); sulla base delle disposizioni contenute in quest'ultimo provvedimento, non appena terminata la fase di informatizzazione delle polizze assicurative
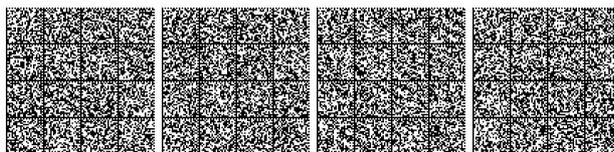
per i prodotti vegetali diversi dall'uva da vino, si procederà al calcolo ed all'approvazione dei relativi parametri contributivi. I suddetti parametri contributivi costituiscono la base informativa per la verifica della ragionevolezza dei costi dichiarati dai beneficiari nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 48, paragrafo 2, lettera *e)*, del regolamento (UE) n. 809/2014.

Nell'ambito dei controlli istruttori propedeutici alla determinazione della spesa ammissibile sono effettuate le verifiche di congruenza fra i dati della Polizza/Certificato e i dati del PAI, effettuando in caso di difformità la rideterminazione:

delle quantità assicurate nei limiti fissati nel PAI;

dei prezzi entro i massimali definiti nei seguenti provvedimenti:

1) decreto ministeriale n. 25745 del 2 dicembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 19 del 25 gennaio 2016, recante individuazione dei prezzi unitari massimi dei seminativi da pieno campo, degli ortaggi e delle colture da seme a ciclo autunno primaverile, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2016;

2) decreto ministeriale n. 5844 del 7 marzo 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 86 del 13 aprile 2016, recante individuazione dei prezzi unitari massimi delle produzioni agricole, delle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2016;

3) decreto ministeriale n. 10891 dell'11 maggio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 2016, recante individuazione di ulteriori prezzi unitari massimi delle produzioni agricole applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2016;

4) decreto ministeriale n. 13336 del 1° giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 155 del 5 luglio 2016, recante correzione del codice area riferito al prezzo unitario massimo delle produzioni agricole applicabile per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2016;

5) decreto ministeriale n. 22157 del 13 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 243 del 17 ottobre 2016, di integrazione decreti 7 marzo 2016 e 11 maggio 2016: individuazione dei prezzi unitari massimi delle produzioni agricole, delle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2016 – determinazione prezzo uva da vino comune Regione Marche e individuazione unità di misura prodotto carciofo;

delle superfici nel rispetto del valore del fascicolo aziendale.

La tipologia dei controlli effettuati e l'esito degli stessi sono registrati in lista apposita di controllo (check list). I controlli sono effettuati dall'Organismo pagatore AGEA. Ai richiedenti che hanno presentato domanda di sostegno, AGEA comunica, conformemente al successivo art. 19, le modalità per visualizzare, in ambito SIAN, l'esito dell'istruttoria. In caso di esito positivo della istruttoria la comunicazione avverrà esclusivamente mediante pubblicazione su sito internet del Mipaaf e mediante portale SIAN.

In caso di istruttoria che determini la non ammissibilità totale della domanda o in caso di riduzione proporzionale dell'importo richiesto (riproporzionamento sulla base della rideterminazione di quantità/prezzo/superficie), ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge n. 241/1990 e successive modifiche il richiedente può presentare istanza di riesame secondo le modalità indicate al paragrafo successivo.

In caso di mancato recapito della comunicazione via pec, sarà pubblicato sul sito internet del Mipaaf e sul portale SIAN l'elenco delle domande interessate, con indicazione delle modalità operative per la consultazione della comunicazione ai soggetti destinatari.

13.1 Modalità di presentazione istanza di riesame.

Entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della comunicazione via pec delle modalità per visualizzare le risultanze istruttorie, ovvero dalla pubblicazione sul sito internet del Mipaaf e sul sito di Agea dell'elenco delle domande interessate dal mancato recapito, il richiedente può manifestare interesse a presentare istanza di riesame esclusivamente, pena la non ricevibilità, tramite i servizi telematici messi a disposizione da AGEA, secondo le medesime modalità indicate nel precedente art. 11.

Se il richiedente non si avvale di tale possibilità, l'istruttoria assume carattere definitivo salvo le possibilità di ricorso previste dalla vigente normativa.

Se il richiedente ha manifestato interesse a presentare istanza di riesame, lo stesso riceverà via pec le istruzioni operative per procedere alla predetta presentazione.

Ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle domande di riesame sono contenute nelle disposizioni operative emanate da AGEA.

Entro 10 giorni dalla data di ricezione dell'istanza di riesame, AGEA comunica, conformemente al successivo art. 19, le modalità per visualizzare, in ambito SIAN, l'esito dell'istruttoria che assume carattere definitivo salvo le possibilità di ricorso previste dalla vigente normativa.

13.2 Approvazione delle domande e concessione del contributo.

Gli esiti istruttori dei controlli svolti, compresi gli esiti derivanti dalle attività di riesame, sono comunicati formalmente all'Autorità di gestione del PSRN (AdG) dall'Organismo pagatore AGEA. L'AdG con proprio atto provvede ad approvare l'elenco dei beneficiari e delle domande di sostegno ammesse a finanziamento, comprensivo dell'indicazione della spesa ammessa a contributo e del contributo concesso. L'atto di approvazione è pubblicato sul sito internet del Mipaaf e reso disponibile in ambito SIAN.

Art. 14 - Presentazione delle domande di pagamento.

In seguito al provvedimento di concessione emesso dall'Autorità di gestione e successivamente al pagamento della polizza o del certificato di polizza nel caso di polizze collettive, il beneficiario, al fine di ottenere il pagamento del contributo pubblico, presenta entro e non oltre il termine del 30 giugno 2018, apposita domanda di pagamento all'Organismo pagatore AGEA, nei limiti dell'importo definito nel provvedimento di concessione. Tale domanda è presentata esclusivamente tramite i servizi di presentazione telematica messi a disposizione dall'OP AGEA, secondo una delle seguenti modalità:

a. direttamente sul sito www.agea.gov.it, sottoscrivendo l'atto tramite firma digitale o firma elettronica mediante codice OTP, per le aziende agricole che hanno registrato la propria anagrafica sul portale AGEA (utenti qualificati);

b. in modalità assistita sul Portale SIAN www.sian.it per le aziende agricole che hanno conferito mandato a un Centro autorizzato di assistenza agricola (CAA) accreditato dall'OP AGEA;

Per il punto b, oltre alla modalità standard di presentazione dei documenti, che prevede la firma autografa del produttore sul modello cartaceo, l'interessato che ha registrato la propria anagrafica sul sito AGEA www.agea.gov.it in qualità di «utente qualificato», può sottoscrivere la documentazione da presentare con firma elettronica, mediante codice OTP.

La domanda di pagamento, è compilata conformemente al modello definito dall'Organismo Pagatore AGEA ed alla stessa deve essere allegato quanto segue:

la documentazione attestante la spesa sostenuta opportunamente quietanzata. In caso di polizze individuali il pagamento del premio deve essere comprovato dal beneficiario che allega la quietanza rilasciata dalla compagnia assicuratrice. In caso di polizze collettive il pagamento è dimostrato dalla quietanza del premio complessivo riferita alla polizza-convenzione rilasciata dalla compagnia di assicurazione all'Organismo collettivo, unitamente ad una distinta con l'importo suddiviso per i singoli certificati di polizza; in quest'ultimo caso il beneficiario non può presentare la domanda di pagamento prima che l'Organismo di difesa
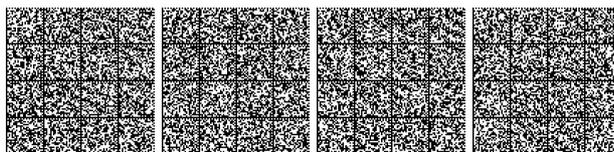
cui aderisce abbia trasmesso ad SGR la copia della quietanza sopra indicata e la documentazione attestante la tracciabilità dei pagamenti alle compagnie assicurative di cui al punto successivo. A tal fine, il richiedente deve verificare con il CAA che l'Organismo collettivo cui aderisce abbia provveduto ad informatizzare i dati relativi alla quietanza del premio complessivo riferito alla polizza convenzione rilasciata dalla compagnia di assicurazione. Il termine ultimo di tale procedimento di informatizzazione delle polizze è fissato entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente bando;

la documentazione attestante la tracciabilità dei pagamenti alle compagnie assicurative, come di seguito indicato per ciascuna modalità di pagamento ammessa:

bonifico o ricevuta bancaria (Riba): deve essere prodotta la ricevuta del bonifico eseguito, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite «home banking», il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita;

assegno: tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura «non trasferibile» e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento;

carta di credito e/o bancomat: tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate;

bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale: tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. La causale deve contenere il riferimento al numero di polizza agevolata o al numero di certificato di polizza per le polizze collettive;

vaglia postale: tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. La causale deve contenere il riferimento al numero di polizza agevolata o al numero di certificato di polizza per le polizze collettive.

Il pagamento in contanti non è consentito.

I dati di riferimento dei documenti suddetti sono associati in forma elettronica al momento della presentazione della domanda. Al richiedente sarà rilasciata una specifica ricevuta di presentazione e copia della domanda stessa.

Eventuali ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle domande di pagamento sono contenute nelle disposizioni operative emanate dall'Organismo pagatore AGEA.

Art. 15 - Istruttoria delle domande di pagamento.

L'istruttoria relativa alla domanda di pagamento viene effettuata da AGEA Organismo pagatore e prevede:

a) controlli amministrativi;

b) controlli in loco, per le domande selezionate a campione;

c) controlli ex post, per le domande selezionate a campione e solo nel caso di polizze collettive;

a) controlli amministrativi.

Nell'ambito dei controlli amministrativi vengono effettuate le verifiche, su tutte le domande di pagamento presentate, in ordine:

alla ricevibilità delle domande stesse, inclusa la validità della certificazione antimafia ove previsto;

alla conformità della polizza/certificato di polizza stipulata con quella presentata e accolta con la domanda di sostegno;

ai costi sostenuti ed ai pagamenti effettuati;

alla presenza di doppi finanziamenti irregolari ottenuti da altri regimi nazionali, unionali o regimi assicurativi privati non agevolati da contributo pubblico.

b) controlli in loco, per le domande selezionate a campione.

I controlli in loco sono effettuati su un campione pari ad almeno il 5% della spesa che deve essere pagata dall'Organismo pagatore, determinata in seguito ai controlli amministrativi delle domande di pagamento, nell'anno civile dall'organismo pagatore AGEA. La selezione del campione sarà effettuata in base ad un'analisi dei rischi inerenti le domande di pagamento ed in base ad un fattore casuale.

Attraverso i controlli in loco sarà verificata la conformità delle operazioni realizzate dai beneficiari con la normativa applicabile inclusi i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione del sostegno. Tali controlli, altresì, verificano l'esattezza dei dati dichiarati dai beneficiari, raffrontandoli con i documenti giustificativi.

I controlli in loco comprendono una visita presso l'azienda del beneficiario e sono effettuati alla presenza dello stesso o, in subordine, di un suo delegato munito di delega scritta.

In caso di esito positivo della istruttoria la comunicazione ai beneficiari avviene esclusivamente mediante pubblicazione su sito internet del Mipaaf e mediante portale SIAN. In caso di esito non positivo dell''istruttoria l'organismo istruttore comunica, conformemente al successivo art. 19, le modalità per visualizzare, in ambito SIAN, l'esito dell'istruttoria.

Il beneficiario può presentare richiesta di riesame degli esiti dell'istruttoria della domanda di pagamento (- *a)* controlli amministrativi e - *b)* controlli in loco) entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione degli stessi secondo le modalità descritte nell'art. 13, parag. 1, «Modalità di presentazione istanza di riesame».

Sulla base degli esiti istruttori amministrativi ed in loco delle domande di pagamento, compresi gli esiti derivanti dalle attività di riesame e fatto salvo il rispetto delle ulteriori condizioni per il pagamento di contributi pubblici stabilite dalla normativa nazionale e unionale, l'Organismo pagatore con proprio atto provvede ad approvare l'elenco dei pagamenti e a darne comunicazione ai singoli beneficiari tramite posta elettronica certificata o attraverso il portale SIAN con modalità opportunamente pubblicizzate. Ai titolari delle domande valutate con esito negativo viene notificata la declaratoria di non ammissibilità della spesa secondo le medesime modalità.

Per le domande relative a prodotti vegetali, di cui all'allegato 1 del PAAN 2016, per i quali sono stati presentati più piani assicurativi individuali, ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo di assicurare l'intera superficie in produzione investita con il medesimo prodotto per territorio comunale, si procede al pagamento solo dopo che sono state presentate ed istruite tutte le domande di pagamento relative al medesimo prodotto coltivato dal beneficiario in un territorio comunale.

c) Controlli ex post, per le domande selezionate a campione e solo nel caso di polizze collettive;

Il controllo ex post è finalizzato a verificare, nel caso di polizze collettive, il pagamento da parte del consorziato/beneficiario all'Organismo collettivo della quota del premio complessivo di propria pertinenza. Tali controlli ex post coprono, per ogni anno civile, almeno l'1% della spesa ancora subordinata all'impegno di mantenimento della documentazione di cui all'art. 7, ultimo capoverso, e per le quali è stato pagato il contributo pubblico. Sono considerati solo i controlli svolti entro la fine dell'anno civile in questione. La selezione del campione sarà effettuata in base ad un'analisi dei rischi ed in base ad un fattore casuale. L'Organismo istruttore, entro 15 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione delle liste di controllo (check list), comunica ai beneficiari, a mezzo posta elettronica certificata o attraverso il portale SIAN con modalità opportunamente pubblicizzate, l'esito dei controlli ex post.

Nel caso di istruttoria negativa risultante dal controllo ex post viene comunicata l'entità del recupero finanziario a cui viene sottoposto il beneficiario con eventuali sanzioni.

Il beneficiario può presentare richiesta di riesame degli esiti dell'istruttoria entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione degli stessi secondo le modalità descritte nell'art. 13, parag. 1, «Modalità di presentazione istanza di riesame».

Eventuali ulteriori disposizioni operative sono definite dall'Organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento.
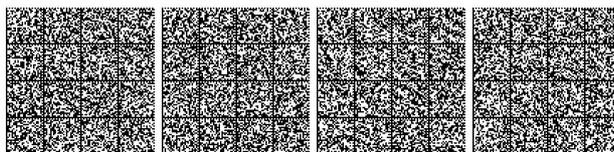
Art. 16 - Modifiche, integrazioni, ritiro e correzione degli errori palesi delle Domande di sostegno e pagamento.

1. Ritiro delle domande.

Ai sensi dell'art. 3 del regolamento UE 809/2014, le domande di sostegno e di pagamento possono essere ritirate, in tutto e in parte, in qualsiasi momento. Tale ritiro è registrato dall'Organismo Pagatore AGEA tramite le apposite funzionalità in ambito SIAN. Tuttavia se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di sostegno o di pagamento o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da tale controllo emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri.

Il ritiro della domanda riporta i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o parte di essi.

Le modalità operative per il ritiro delle domande di sostegno/pagamento e di altre dichiarazioni e documentazione, ai sensi dell'art. 3 del regolamento UE n. 809/2014, sono definite dall'Organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento.

2. Correzione degli errori palesi.

Ai sensi dell'art. 4 del regolamento UE n. 809/2014 (correzioni e adeguamento di errori palesi), le domande di sostegno e di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'Organismo pagatore AGEA sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

L'errore può essere considerato palese solo se può essere individuato agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda stessa.

In caso di individuazione e accettazione dell'errore palese, l'Organismo pagatore AGEA determina la ricevibilità della comunicazione dell'errore palese commesso sulla domanda di sostegno e/o pagamento.

Per le domande di pagamento estratte per il controllo in loco, le modifiche possono essere valutate ed eventualmente autorizzate solo dopo il completamento delle attività di controllo e in ogni caso non sono accettati errori palesi che rendano incompleti o incoerenti i risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo in loco.

Le modalità operative per la comunicazione ai sensi dell'art. 4 del regolamento UE n. 809/2014 dell'errore palese, sono definite dall'Organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento.

3. Cessione di aziende.

Ai sensi dell'art. 8 del regolamento (UE) n. 809/2014, per cessione d'azienda si intende «la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate».

La cessione d'azienda nella sua totalità può avvenire:

A. Prima del temine ultimo di durata dell'operazione e dopo la presentazione della manifestazione di interesse. In tal caso il sostegno può essere concesso ed erogato, in relazione all'azienda ceduta, al cessionario qualora:

a) il cessionario provveda ad informare l'autorità competente dell'avvenuta cessione in domanda di sostegno e a chiedere la concessione del sostegno allegando alla domanda oltre la documentazione probante l'avvenuta cessione anche la presentazione di richiesta di subentro alla manifestazione di interesse ed il PAI «volturato». A tale scopo il cessionario deve preventivamente aggiornare il fascicolo aziendale;

b) il cessionario presenti la domanda di pagamento e tutti i documenti giustificativi richiesti dal presente avviso;

c) siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione/pagamento del sostegno di cui al presente avviso;

d) il cessionario abbia volturato la contraenza della polizza/certificato e, in caso di pagamento del premio successivo alla cessione, abbia pagato il premio.

Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del regolamento (UE) n. 809/2014, successivamente alla comunicazione all'autorità competente della cessione dell'azienda e della presentazione della richiesta di sostegno da parte del cessionario:

i. tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della manifestazione di interesse sono conferiti al cessionario;

ii. tutte le operazioni necessarie per la concessione e, se del caso, per il pagamento del sostegno e tutte le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al cessionario ai fini dell'applicazione delle pertinenti norme dell'Unione europea e nazionali;

iii. l'azienda ceduta è considerata, nel caso in cui il cessionario percepisca altri contributi pubblici ai sensi del presente bando, alla stregua di un'azienda distinta per quanto riguarda l'anno di domanda in questione.

B. Successivamente al termine ultimo di durata dell'operazione e dopo la presentazione della manifestazione di interesse.

Il sostegno può essere erogato al cedente e nessun aiuto sarà dovuto al cessionario, qualora il cedente presenti:

a) domanda di sostegno, informando l'autorità competente dell'avvenuta cessione successivamente alla conclusione dell'operazione e che nulla è dovuto al cessionario;

b) domanda di pagamento e tutti i documenti giustificativi richiesti dal presente avviso;

c) siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione/pagamento del sostegno di cui al presente avviso.

Di conseguenza, tutti i diritti ed obblighi sopra elencati di cui alla lett. *A)*, punti i., ii., iii., rimangono il capo al cedente.

C. A seguito di successione «mortis causa».

Qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalità, a seguito di successione «mortis causa», dopo la presentazione della manifestazione di interesse ma prima della presentazione della domanda di pagamento da parte del de cujus, il sostegno è concesso all'erede purché vengano adempiuti gli obblighi informativi previsti alla lett. *A)* punti *a)*, *b)*, *c)* e, se del caso, *d)*. Se la successione avviene dopo la presentazione della domanda di sostegno, quanto riportato al punto *a)* deve intendersi riferito alla domanda di pagamento. I controlli relativi agli atti amministrativi presentati dall'erede sono svolti avendo riguardo ai requisiti dell'azienda del de cuius; la verifica dei criteri di ammissibilità soggettivi, di cui all'art. 4, lett. *a)* e *b)*, è svolta con riferimento al de cujus. In caso di pluralità di eredi, questi devono delegare uno di loro alla presentazione degli atti amministrativi.

Di conseguenza, tutti i diritti ed obblighi suelencati di cui alla lett. *A)*, punti i., ii., iii., rimangono il capo all'erede.

Se il de cujus è deceduto dopo la presentazione della domanda di pagamento, l'erede provvede alla presentazione di una comunicazione relativa all'avvenuta successione per attivare il pagamento della domanda del decujus e percepire il relativo contributo. In caso di pluralità di eredi, questi devono delegare uno di loro alla presentazione degli atti amministrativi.

Le modalità attuative e operative per la comunicazione della cessione di aziende, nonché eventuali ulteriori disposizioni operative, sono definite dall'Organismo Pagatore AGEA con proprio provvedimento.

Le modalità attuative per la gestione del fascicolo aziendale sono definite da Agea Coordinamento con proprio provvedimento.

Art. 17 - Riduzioni, esclusioni e sanzioni.

Le modalità di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni imputabili al mancato rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi a carico dei beneficiari e richiamati nel presente avviso pubblico sono stabilite sulla base dei regolamento (UE) n. 809/2014 e n. 640/2014 nonché del decreto ministeriale n. 2490 del 25 gennaio 2017, relativo alla «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale».
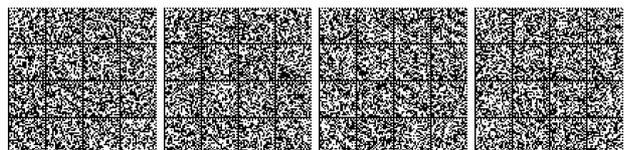
Su tali basi, in conformità all'art. 35 paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 640/2014 il sostegno richiesto in domanda di pagamento è rifiutato o revocato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente avviso.

Ai sensi dell'art. 35, paragrafo 2 del medesimo regolamento UE n. 640/2014, il sostegno richiesto è invece rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non sono rispettati gli impegni o altri obblighi di cui all'art. 7 del presente avviso. Nel decidere il tasso di rifiuto o revoca del sostegno a seguito dell'inadempienza agli impegni o altri obblighi si tiene conto della gravità, dell'entità, della durata e della ripetizione dell'inadempienza.

Alle riduzioni di cui al capoverso precedente può essere aggiunta una sanzione amministrativa per le fattispecie previste dall'art. 63 del regolamento UE n. 809/2014.

Le modalità di calcolo delle suddette riduzioni, esclusioni e sanzioni sono stabilite nell'allegato M17. 1-6 del presente avviso, ai sensi del decreto n. 20423 del 17 luglio 2017.

Art. 18 - Condizioni specifiche per il settore vitivinicolo.

Le domande di aiuto presentate nell'ambito del Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo che non hanno trovato copertura finanziaria attraverso tale strumento, a causa dell'esaurimento delle risorse FEAGA disponibili, si intendono presentate come domande di sostegno ai sensi del presente avviso. Possono presentare domanda di sostegno anche coloro che, avendo sottoscritto polizze agevolate a copertura dei rischi sull'uva da vino previa sottoscrizione della Manifestazione di interesse, non hanno presentato domanda di aiuto nell'ambito del programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo. Ai fini della ricevibilità delle stesse, i richiedenti sono tenuti ad apportare le eventuali integrazioni richieste dall'Organismo Pagatore AGEA con proprio provvedimento. Alle sopracitate domande di sostegno del settore vitivinicolo, nonché alle relative domande di pagamento, si applicano tutte le disposizioni di cui al presente avviso.

Art. 19 - Modalità di gestione della comunicazione con il beneficiario.

Gli indirizzi dei beneficiari sono tratti da quanto indicato dagli stessi nel proprio fascicolo aziendale, mentre l'indirizzo delle autorità competenti alle quali i beneficiari sono tenuti a rivolgersi sono i seguenti:

Autorità di gestione: via XX Settembre, 20 00187 Roma, tel. 06-46651, sito internet: www.politicheagricole.it

pec: cosvir6@pec.politicheagricole.gov.it

Organismo pagatore AGEA: via Palestro, 81 - 00185 Roma, tel. 06-494991, sito internet: www.agea.gov.it

pec: protocollo@pec.agea.gov.it

Tutte le comunicazioni tra i beneficiari e le autorità competenti per la gestione ed il controllo delle domande di sostegno e pagamento avverranno attraverso posta elettronica certificata.

In caso di mancato recapito della comunicazione via pec, sarà pubblicato sul sito internet del Mipaaf e sul portale SIAN l'elenco delle domande interessate, con indicazione delle modalità operative per la consultazione della comunicazione ai soggetti destinatari.

Art. 20 - Modalità di calcolo ed erogazione del contributo.

La misura del contributo pubblico è pari al 65% della spesa ammessa in seguito all'istruttoria delle domande di pagamento, di cui all'art. 15 del presente avviso.

Il contributo viene erogato al beneficiario tramite bonifico sulle coordinate bancarie indicate dallo stesso all'atto di presentazione della domanda di sostegno.

Art. 21 - Disposizioni finanziarie.

Per l'attuazione del presente avviso è assegnato un importo complessivo di risorse in termini di spesa pubblica pari a 300 milioni di euro, di cui 135 milioni di quota FEASR e 165 milioni di quota di cofinanziamento nazionale.

Art. 22 - Norme di rinvio.

Ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241 successive modificazioni e integrazioni, la data di avvio dei procedimenti, la loro durata ed i responsabili degli stessi sono individuati secondo la tabella pubblicata nel sito internet del Mipaaf i cui contenuti sono indicati all'art. 8, comma 2, della citata legge.

Si precisa che, i termini indicati nella suddetta tabella, devono intendersi puramente indicativi in quanto strettamente correlati al numero delle domande che verranno presentate, alla loro distribuzione temporale, alle risorse umane e strumentali che verranno messe a disposizione per la definizione dei procedimenti.

Ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 8, comma 3, della legge n. 241/1990, per cui dato il numero elevato dei destinatari non sia possibile la comunicazione personale, l'Amministrazione adempie a tali obblighi provvedendo a rendere noti gli elementi della comunicazione di avvio del procedimento mediante la pubblicazione sul sito della suddetta tabella.

Al fine di evitare l'accrescimento del contenzioso e consentire il raffreddamento dei conflitti, avverso le decisioni assunte nei confronti dei beneficiari che aderiscono al presente avviso è ammesso ricorso in opposizione all'autorità che ha adottato il provvedimento per chiedere l'eventuale applicazione dell'istituto dell'autotutela ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/71 modificato con legge n. 69/2009.

In tutti i casi è fatto salvo il ricorso giurisdizionale nei termini di legge.

Per quanto non previsto nel presente avviso si fa rinvio alla relativa normativa unionale e nazionale pertinente.

Art. 23 - Informativa sul trattamento dei dati personali.

I dati forniti saranno trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Titolare del trattamento è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) in qualità di delegato dal Mipaaf al trattamento delle domande di sostegno e nel suo ruolo di Organismo Pagatore titolare del trattamento delle domande di pagamento.

La sede di AGEA è in via Palestro, 81 00187 Roma.

Il sito web istituzionale dell'Agenzia è il seguente: www.agea.gov.t
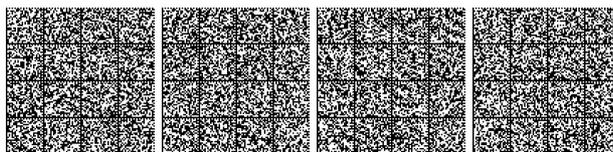
Allegato M17.1- 1

Rischi assicurabili (Criterio di ammissibilità A.2.2.4)

1 RISCHI ASSICURABILI A CARICO DELLE PRODUZIONI VEGETALI

1.1 – AVVERSITÀ ATMOSFERICHE CATASTROFALI

ALLUVIONE
SICCITA'
GELO E BRINA

1.2. ALTRE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE

1.2.1 AVVERSITÀ ATMOSFERICHE DI FREQUENZA

ECCESSO DI NEVE
ECCESSO DI PIOGGIA
GRANDINE
VENTI FORTI

1.2.2 AVVERSITÀ ATMOSFERICHE ACCESSORIE

COLPO DI SOLE E VENTO CALDO
SBALZI TERMICI

1.3 FITOPATIE ASSICURABILI A CARICO DELLE PRODUZIONI VEGETALI

ALTERNARIA
ANTRACNOSI
ASPERGILLUS FLAVUS, ASPERGILLUS PARASITICUS
BATTERIOSI
BOTRITE
CANCRO BATTERICO DELLE POMACEE
CARBONE
COLPO DI FUOCO BATTERICO (erwinia amylovora)
CORINEO
VIROSI
FLAVESCENZA DORATA
FUSARIOSI
MAL DEL PIEDE
RUGGINI
SEPTORIOSI
MAL DELL' ESCA
OIDIO
MAL DELL'INCHIOSTRO
MARCIUME BRUNO
MARCIUME RADICALE
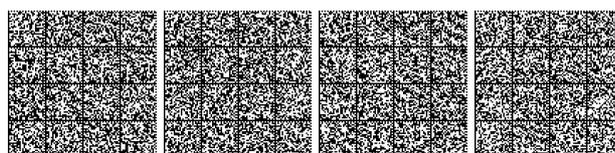
TICCHIOLATURA
PERONOSPORA
VAIOLATURA DELLE DRUPACEE (Sharka)
SCOPAZZI DEL MELO (apple proliferation phytoplasma)

1.4 INFESTAZIONI PARASSITARIE A CARICO DI PRODUZIONI VEGETALI

CINIPIDE DEL CASTAGNO
DIABROTICA
PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME
TIGNOLE DEL POMODORO
TARLO ASIATICO (anoplophora spp)
MOSCERINO DEI PICCOLI FRUTTI (Drosophila Suzukii)
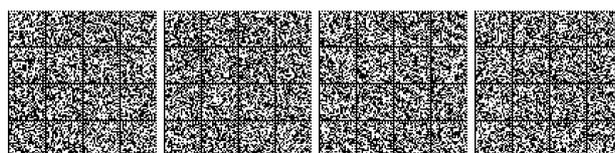
Allegato M17.1-2

Combinazioni di rischi assicurabili (Criterio di ammissibilità A.2.2.5)

1. Le coperture assicurative che coprono la mancata resa (quantitativa o quanti/qualitativa) delle produzioni vegetali possono avere le seguenti combinazioni:

a) polizze che coprono l'insieme delle avversità elencate all'allegato M17.1-**1**, punti 1.1, 1.2 (avversità atmosferiche catastrofali + avversità atmosferiche di frequenza + avversità atmosferiche accessorie);

b) polizze che coprono l'insieme delle avversità elencate all'allegato M17.1-**1**, punto 1.1 (avversità atmosferiche catastrofali) e almeno 1 al punto 1.2.1 (avversità atmosferiche di frequenza);

c) polizze che coprono almeno 3 delle avversità elencate all'allegato M17.1-**1**, punto 1.2.1 (avversità atmosferiche di frequenza) + eventualmente 1 o entrambe le avversità atmosferiche accessorie di cui al punto 1.2.2;

d) polizze che coprono l'insieme delle avversità elencate all'allegato M17.1-**1**, punto 1.1 (Avversità atmosferiche catastrofali).

2. Con le stesse polizze che assicurano le avversità atmosferiche con soglia di danno sulle colture possono essere assicurati anche i danni da fitopatie e attacchi parassitari elencati all'allegato M17.1-**1** punti 1.3 e 1.4.

Allegato M17.1-3

Elenco produzioni vegetali assicurabili (Criterio di ammissibilità A.2.3.1)

1) Produzioni vegetali e relative tipologie colturali

UVA
UVA DA VINO
UVA DA VINO SOTTO RETE ANTIGRANDINE
UVA DA TAVOLA
UVA TAVOLA SOTTO PROTEZIONE
FRUTTA
ACTINIDIA
ACTINIDIA SOTTO RETE ANTIGRANDINE
ALBICOCCHE
ALBICOCCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE
CILIEGE
CILIEGIE PROTETTE
NETTARINE
NETTARINE PRECOCI
NETTARINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE
NETTARINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE
MELE
MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE
MELE SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA
PERE
PERE PRECOCI
PERE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE
PERE SOTTO RETE ANTIGRANDINE
PESCHE
PESCHE PRECOCI
PESCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE
PESCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE
SUSINE
SUSINE PRECOCI
SUSINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE
SUSINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE
ARANCE MEDIO TARDIVE (varietà: moro, ovale calabrese, washington navel, valencia, tarocco comune, tarocco dal muso, tarocco giallo, tarocco scirè, vaniglia)
ARANCE PRECOCI (varietà: navelina, tarocco nucellare)
BERGAMOTTI
CEDRO
KUMQUAT
LIMONI MEDI-MEDI TARDIVI (varietà: verdello)
LIMONI PRECOCI (varietà: primofiore, invernale)
MANDARANCE
MANDARANCE PRECOCI
MANDARINI MEDIO-TARDIVI (varietà: ciaculli)
MANDARINI PRECOCI (varietà: avana o comune)
POMPELMI
SATSUMA
CACHI
CASTAGNE
FICHI
FICHI D'INDIA
GELSI
LAMPONI
LAMPONI SOTTO RETE ANTIGRANDINE,
MIRTILLI PROTETTI
MIRTILLI
MORE
MORE SOTTO RETE ANTIGRANDINE
NESPOLE DEL GIAPPONE
MANGO
RIBES
RIBES SOTTO RETE ANTIGRANDINE
UVA SPINA
MANDORLE
NOCCIOLE
NOCI
PISTACCHI
GIUGGIOLE
MELAGRANE
AVOCADO
CEREALI
AVENA
FARRO
FRUMENTO DURO
FRUMENTO TENERO
GRAMINACEE AUTUNNO VERNINE DA BIOMASSA (Orzo, Frumento, Segale e Triticale)
MIGLIO
ORZO
SEGALE
TRITICALE
FRUMENTO DURO SEME
FRUMENTO TENERO SEME
ORZO SEME
SEGALE DA SEME
RISO
RISO INDICA
MAIS E ALTRE
MAIS DA GRANELLA
MAIS DA SEME
MAIS DOLCE
MAIS DA INSILAGGIO
MAIS DA BIOMASSA
SORGO
SORGO DA BIOMASSA
GRANO SARACENO
ORTIVE E ORNAMENTALI
AGLIO
ASPARAGO
BIETA DA COSTA
BIETA LISCIA DA TAGLIO
BROCCOLETTO
BROCCOLO
CARCIOFO
CARDO
CAROTA
CAVOLFIORE
CAVOLO CAPPUCCIO
CAVOLO VERZA
CAVOLO NERO
CETRIOLI
CIPOLLE
CIPOLLINE
COCOMERI
FINOCCHI
FIORI DI ZUCCHINA
FRAGOLE
FRAGOLE PROTETTE
INSALATE
MELANZANE
MELONI
PEPERONI
PORRO
RADICCHIO
LATTUGA
CICORIA

Segue **ORTIVE E ORNAMENTALI**	Segue **VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO**
ENDIVIA	Rampicanti
RAPA	Siepi
BARBABIETOLA ROSSA	Alberi ornamentali sempreverdi
RAVANELLO	Alberi ornamentali caducifoglie
SCALOGNO	Rosai
SEDANO	Altre ornamentali
SEDANO DA SEME	**VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO**
SOIA EDAMAME	Siepi
SPINACI	Alberi ornamentali sempreverdi
ZUCCA	Alberi ornamentali caducifoglie
ZUCCHINA FIORE	Altre ornamentali
ZUCCHINE	VIVAI DI PIANTE INDUSTRIALI
FAGIOLI	VIVAI DI PIANTE DI OLIVO
FAGIOLINI	VIVAI DI PIOPPI
FAVE	VIVAI DI VITI.
PISELLI	VIVAI DI PIANTE FORESTALI
PISELLI SEME	**ALTRE COLTURE**
BARBABIETOLA ROSSA SEME	ARACHIDI
CAROTA SEME	CECI
CAVOLFIORE SEME	CICERCHIA
CAVOLI SEME	FAVINO
CETRIOLI SEME	FAVINO DA SEME
CICORIA SEME	LENTICCHIE
CIPOLLA SEME	LUPINI
FINOCCHIO SEME	ERBA MEDICA
FAGIOLO SEME	ERBA MEDICA SEME
FAGIOLINO SEME	ERBAI GRAMINACEE
INDIVIA SEME	ERBAI LEGUMINOSE
LATTUGHE SEME	ERBAI MISTI
PORRO SEME	LOIETTO
RAPA SEME	LOIETTO DA SEME
RAVANELLO SEME	LUPINELLA
SPINACIO SEME	PISELLO PROTEICO
ZUCCA SEME	PRATO
ZUCCHINE SEME	PRATO PASCOLO
ORTICOLE SOTTO SERRA	SULLA
ORTICOLE SOTTO TUNNEL	TRIFOGLIO
FLORICOLE IN PIENO CAMPO	TRIFOGLIO SEME
FLORICOLE SOTTO SERRA	ERBACEE DA BIOMASSA
FLORICOLE SOTTO TUNNEL	ARBOREE DA BIOMASSA
FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	PIOPPO
POMODORI	SUGHERETE
POMODORO CONCENTRATO	CANAPA
POMODORO DA TAVOLA	CANAPA DA SEME
POMODORO PELATO	LINO
ALTRE INDUSTRIALI	ANICE
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	ANICE STELLATO
COLZA	ANICE STELLATO DA SEME
SENAPE	BASILICO
GIRASOLE	BASILICO DA SEME
SOIA	CORIANDOLO
PATATA	CORIANDOLO DA SEME
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO SEME	CRESCIONE DA SEME
COLZA SEME	LINO DA SEME NON TESSILE
GIRASOLE SEME	ANETO DA SEME
PATATA DA SEME	PEPERONCINO
TABACCO	PREZZEMOLO
OLIVE	PREZZEMOLO SEME
OLIVE OLIO	RUCOLA SEME
OLIVE TAVOLA	MIRTO
VIVAI	ROSA CANINA
ASTONI PIANTE FRUTTO	ZAFFERANO PISTILLI
NESTI DI VITI	ZAFFERANO BULBI
PIANTE DI VITI PORTA INNESTO	LUPPOLO
VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO	FIENO GRECO
VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA	BORRAGINE
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO	PIANTE AROMATICHE
Arbusti	PIANTE OFFICINALI
Erbacee perenni	GOJI
Piante da fiore	FUNGHI COLTIVATI SOTTO PROTEZIONE
Palme	QUINOA

ALLEGATO M 17.1-4

Modello Domanda di sostegno

REGOLAMENTO (UE) n. 1305/2013

DOMANDA DI SOSTEGNO - PSRN 2014-2020

CAMPAGNA 2016

Domanda di sostegno per l'accesso ai benefici del Programma Nazionale di Sviluppo Rurale 2014-2020
Misura 17 - Gestione dei rischi - Sottomisura 17.1 Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante

Avviso pubblico recante disposizioni per la concessione del sostegno pubblicato su GU XXX.
Colture vegetali Annualità 2016

AUTORITA' DI GESTIONE
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

ORGANISMO PAGATORE
AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

COMPILATO PER IL TRAMITE DI

CODICE CAA SIGLA PROVINCIA PROGR. UFFICIO OPERATORE

DOMANDA: In modifica della domanda numero:

INIZIALE ☐ DI MODIFICA ☐

BANDO:

SPAZIO RISERVATO AL CODICE A BARRE

CODICE A BARRE

65390000000

NUMERO IN CHIARO

65390000000

QUADRO A - AZIENDA

SEZIONE I - DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO

CUAA (CODICE FISCALE)

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA (GGMMAAAA) SESSO M F COMUNE DI NASCITA PROVINCIA

INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) @ NUMERO TELEFONO

RESIDENZA O SEDE LEGALE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO NUMERO TELEFONO

CODICE ISTAT (Comune Provincia) COMUNE PROVINCIA CAP

RAPPRESENTANTE LEGALE

CUAA (CODICE FISCALE)

COGNOME NOME

DATA DI NASCITA (GGMMAAAA) SESSO M F COMUNE DI NASCITA PROVINCIA

QUADRO B - RIFERIMENTI

SEZIONE I - RIFERIMENTI AL FASCICOLO AZIENDALE

USI DEL SUOLO E SUPERFICI CONDOTTE ALLA DATA ORGANISMO PAGATORE COMPETENTE PER IL FASCICOLO

SEZIONE II - RIFERIMENTI AL PIANO ASSICURATIVO INDIVIDUALE

DATA DI PRESENTAZIONE NUMERO IDENTIFICATIVO (Codice a barre)

SEZIONE III - RIFERIMENTI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE/PAI

DATA DI PRESENTAZIONE NUMERO IDENTIFICATIVO (Codice a barre)

SEZIONE IV - EVENTUALE RIFERIMENTO ALLA DOMANDA OCM VINO

DATA DI PRESENTAZIONE NUMERO IDENTIFICATIVO (Codice a barre)

RIGA RISERVATA AGLI ESTREMI DEL RILASCIO (PROTOCOLLO, DATA E CODICE OTP), IMPOSTATA SOLO PER RILASCIO CON OTP

CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA
		65390000000

QUADRO C - IMPEGNI E SOTTOSCRIZIONE

Il sottoscritto :

ai sensi dell'Avviso pubblico recante disposizioni per la concessione del sostegno pubblico per le colture vegetali - Annualità 2016, **chiede** di essere ammesso al sostegno previsto dalla misura 17, sottomisura 17.1 di cui al Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020;

A tal fine **dichiara**:

- di essere in possesso, dalla data di presentazione della MI e per tutta la durata dell'operazione, di tutti i requisiti richiesti dal Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020 e dall'avviso pubblico per accedere alla predetta sottomisura, con particolare riferimento ai requisiti di ammissibilità soggettivi di cui agli articoli 3 e 4;
- che l'operazione per la quale è richiesto il sostegno, di cui alla presente domanda, rispetta tutti i requisiti richiesti dal PSRN e dall'avviso pubblico con particolare riferimento ai criteri di ammissibilità delle polizze/certificati di polizze di cui all'articolo 6 e agli impegni ed altri obblighi di cui all'articolo 7;
- che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda di sostegno non ha ottenuto contributi a valere su altre misure dei PSR 2014/2020 (fondo FEASR) o da altri fondi SIE o nazionali;
- che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda non ha ottenuto ne' richiesto, al medesimo titolo, contributi ad altri enti pubblici;
- che non sussistono nei confronti propri cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'art. 67, comma 1, lettere da a) a g), commi da 2 a 7 e all'art.76, comma 8, del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche;

Dichiara, inoltre:

- di essere a conoscenza delle disposizioni e norme, unionali e nazionali, che disciplinano la corresponsione degli aiuti richiesti con la presente domanda di sostegno e che disciplinano il settore dell'Assicurazione Agricola Agevolata;
- di essere pienamente a conoscenza del contenuto del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020 n. 2014IT06RDNP001 rev. 4.1, del contenuto del bando di adesione alla misura e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la presente domanda e che le proposte di modifica alla modalità di attuazione della sottomisura 17.1, se approvate da parte della Commissione Europea, concorrono a determinare il criterio di approvazione della domanda di sostegno;
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti precisati nel Programma di Sviluppo Rurale Nazionale e nell'avviso pubblico della sottomisura;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art.5 del DM 28336/2015 "Piano assicurativo agricolo nazionale 2016" in materia di determinazione della spesa premi ammissibile a contributo in base all'applicazione dei parametri contributivi, per ogni combinazione comune/prodotto/tipologia di polizza, determinati sulla base dei criteri di cui al decreto n. 23546/2016 per l'uva da vino e al decreto n. 13554/2017 per le altre produzioni vegetali.
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'articolo 17 dell'avviso pubblico della sottomisura in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dal'art. 33 del decreto legislativo 228/2001 in materia di sospensione dei procedimenti di erogazione in caso di notizie circostanziate circa indebite percezioni di erogazioni;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge 898/86 e successive modifiche e integrazioni riguardanti tra l'altro sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;
- di disporre e poter esibire se richiesto in sede di controllo idonea documentazione comprovante: a) le produzioni annuali dichiarate nel Piano Assicurativo Individuale; b) la polizza/certificato sottoscritti in originale; c) la documentazione attestante il pagamento della quota di premio complessivo di propria competenza al consorzio di difesa nel caso di polizze collettive;
- di conservare tutta la documentazione citata al precedente punto per i cinque anni successivi alla data di pagamento del contributo pubblico;
- di essere a conoscenza che i propri dati personali potranno essere comunicati, per lo svolgimento delle rispettive funzionali istituzionali, agli organi ispettivi pubblici, unionali, nazionali e regionali;
- di essere consapevole che l'autorita' competente avra' accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli appezzamenti e agli impianti dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attivita' di ispezione previste, nonche' a tutta la documentazione che riterra' necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli a pena di esclusione/revoca del sostegno richiesto;
- che la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni ed affitti di superfici è regolarmente registrata e l'autorità competente vi avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni per le attività di ispezione previste;
- di essere a conoscenza dei criteri di ammissibilità e degli altri obblighi definiti ai sensi della normativa unionale e riportati nel Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020 relativi alla tipologia di intervento oggetto della presente domanda;
- di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
- di esonerare l'amministrazione nazionale e/o eventuali Enti o soggetti delegati da ogni responsabilità derivante dal pagamento del contributo richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;
- di essere consapevole che l'Organismo Pagatore competente, in ottemperanza alla normativa comunitaria e nazionale in materia, effettuerà i controlli e determinerà l'importo della spesa ammissibile e del contributo concedibile;
- di essere a conoscenza che ogni comunicazione al sottoscritto sarà effettuata tramite la PEC indicata sulla domanda, ovvero sul sito internet del Mipaaf e sul sito di Agea, o attraverso il portale SIAN con modalità che sarà opportunamente pubblicizzata, ed, in particolare, che in caso di esito completamente positivo dell'istruttoria, la comunicazione avverrà solo mediante pubblicazione su sito internet del Mipaaf e mediante portale SIAN
- di essere consapevole che, per la domanda di sostegno ritenuta ammissibile, il pagamento avverrà solo dopo presentazione della domanda di pagamento ed esito positivo dei relativi controlli.

Si impegna inoltre :

- a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
- a riprodurre o integrare la presente domanda, nonche' a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto viene disposto dalla normativa unionale e nazionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale e secondo quanto previsto dal Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020;
- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda, anche con riferimento all'indirizzo di posta elettronica certificata;
- a fornire, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014/2020.

Autorizza:

- il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria, ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o altra documentazione accessoria, per le finalità istituzionali contenute nell'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. 196/2003;
- altresì, la comunicazione dei dati conferiti ai soggetti elencati nella Informativa ed il trasferimento agli altri soggetti titolari e responsabili del trattamento;
- la comunicazione all'Organismo di difesa associato della avvenuta liquidazione da parte dell'Organismo pagatore dell'importo relativo al contributo spettante a fronte del certificato di adesione alla polizza collettiva.

Dichiara, inoltre, di essere consapevole che:

apponendo la firma nello spazio sottostante dichiara sotto la propria responsabilità che quanto esposto nella presente domanda, incluse le dichiarazioni riportate che si intendono qui integralmente assunte, risponde al vero e di essere a conoscenza delle norme penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. per le affermazioni non rispondenti al vero anche in relazione alla mancata concessione, totale o parziale, del sostegno richiesto.

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

Fatto a: ____________________ il: ____________

NON COMPILARE IL RIQUADRO SOTTOSTANTE IN CASO DI DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA CON FIRMA DIGITALE

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO: Tipo documento:__________ N°__________ Data __________

(di cui si richiede fotocopia in allegato alla domanda)

IN FEDE ______________________________

Firma del richiedente o del rappresentante legale

CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA
		65390000000

QUADRO D - ELENCO DI CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTE ED ATTESTAZIONE CAA

TIPO DI DOCUMENTO

Codice	Descrizione

CAA: ______ UFFICIO: ______

OPERATORE :

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL CAA ATTESTA CHE:

1) Il produttore si è presentato presso questo ufficio ed è stato identificato;
2) il produttore ha firmato la domanda;
3) la domanda contiene gli allegati sopra elencati;
4) la domanda ed i relativi allegati sono stati archiviati presso questo ufficio.

Data: ______ Firma dell'operatore di SEDE del CAA che ha curato la compilazione e la stampa della domanda ______

Il sottoscritto, in qualita' di responsabile di SEDE (o di responsabile di livello superiore) del CAA xxxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxx - xxx, dichiara che le attività sopra descritte sono state eseguite nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore Agea.

in qualità di

Timbro e Firma del responsabile di SEDE del CAA ______

ALLEGATO M 17.1-5

(*) LEGENDA 2016: colonna DATA (cfr. art. 12 dell'avviso pubblico)
1 : 15 luglio - colture a ciclo autunno primaverile e permanenti
2 : 15 luglio - colture a ciclo primaverile
3 : 15 luglio - colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate
4a : 31 ottobre - colture vivaistiche
4b : 14 novembre - colture a ciclo autunno-invernale
5 : 31 ottobre - piante a semina/trapianto differite

CODICE	PRODOTTO	DATA(*)
C01	ACTINIDIA	1
D69	ACTINIDIA SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1
D01	AGLIO	2
C02	ALBICOCCHE	1
D70	ALBICOCCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1
H38	ANETO SEME	2
C80	ANICE	2
D53	ARACHIDI	2
C23	ARANCE MEDIO TARDIVE	4b
H02	ARANCE PRECOCI	4b
D03	ASPARAGO	2
C81	ASTONI PIANTE FRUTTO	4a
C43	AVENA	1
H53	AVOCADO	4b
L08	BARBABIETOLA DA FORAGGIO SEME	2
D04	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	2
C82	BASILICO	2
H26	BASILICO DA SEME	2
C63	BERGAMOTTO	4b
D05	BIETOLA DA COSTA	4b
H88	BIETOLA DA COSTA SEME	5
C67	BIETOLA DA ZUCCHERO SEME	2
D50	BIETOLA ROSSA SEME	5
H86	BORRAGINE	2
D90	BROCCOLETTO	4b
C83	BROCCOLO	4b
D96	BUNCHING ONION SEME	4b
C36	CACHI	1
D06	CANAPA	2
C84	CANAPA DA SEME	2
L04	CAPPERO	1
C27	CARCIOFO	4b
D07	CARDO	3
D08	CAROTA	5
D46	CAROTA SEME	5
D33	CASTAGNE	1
D09	CAVOLFIORE	4b
D52	CAVOLFIORE SEME	4b
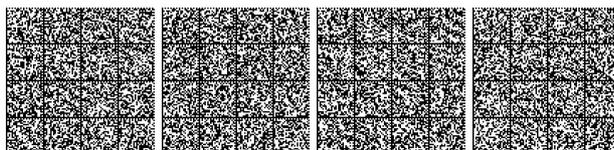
C69	CAVOLI SEME	4b
D10	CAVOLO CAPPUCCIO	4b
H55	CAVOLO NERO	4b
D11	CAVOLO VERZA	4b
D12	CECI	1
C64	CEDRO	1
D13	CETRIOLI	3
C70	CETRIOLI SEME	3
D54	CICERCHIA	1
C71	CICORIA SEME	5
C37	CILIEGIE	1
D71	CILIEGIE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1
D91	CILIEGIE SOTTO TUNNEL	1
C72	CIPOLLA SEME	4b
C54	CIPOLLE	4b
D14	CIPOLLINE	4b
C33	COCOMERI	2
D58	COLTURE ARBOREE DA BIOMASSA	1
D55	COLTURE ERBACEE DA BIOMASSA	1
C32	COLZA	1
D45	COLZA SEME	1
C85	CORIANDOLO	2
C86	CORIANDOLO DA SEME	2
H76	CRESCIONE DA SEME	2
L07	CRISANTEMO SEME	2
H99	ECHINACEA PARTE AEREA	2
H98	ECHINACEA RADICI	2
D93	ENDIVIA	5
H96	ERBA MAZZOLINA DA SEME	2
D15	ERBA MEDICA	1
C68	ERBA MEDICA SEME	1
C87	ERBAI GRAMINACEE	1
C88	ERBAI LEGUMINOSE	1
C89	ERBAI MISTI	1
H97	FACELIA DA SEME	2
C45	FAGIOLI	5
C47	FAGIOLINI	5
D98	FAGIOLO DA SEME	3
D16	FARRO	1
D97	FAVA SEME	3
D17	FAVE	3
D18	FAVINO	3
H95	FESTUCA DA SEME	1
C44	FICHI	1
C42	FICO D'INDIA	1
H45	FIENO DI LUPINELLA	1
H78	FIENO GRECO	1
D19	FINOCCHI	5
D51	FINOCCHIO SEME	5
H27	FIORI DI ZUCCHINA	5
D20	FIORI IN PIENO CAMPO	3
D25	FLORICOLE SOTTO SERRA	4a
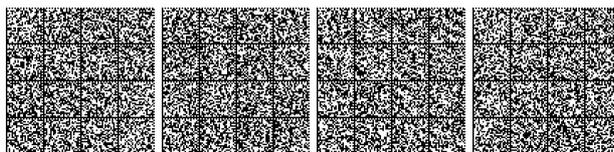
H90	FLORICOLE SOTTO SERRA (MQ)	4a
D73	FLORICOLE SOTTO TUNNEL	4a
H94	FLORICOLE SOTTO TUNNEL (MQ)	4a
C38	FRAGOLE	2
D92	FRAGOLE SOTTO SERRA	4b
D74	FRAGOLE SOTTO TUNNEL	4b
D34	FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	4a
H10	FRUMENTO DURO	1
H12	FRUMENTO DURO SEME	1
H79	FRUMENTO POLONICO	1
H11	FRUMENTO TENERO	1
H13	FRUMENTO TENERO SEME	1
L48	FRUMENTO DA BIOMASSA	1
H51	FRUTTICOLE FINO A 5 ANNI SOTTO SERRA	4a
H47	FRUTTICOLE OLTRE 10 ANNI SOTTO SERRA	4a
H49	FRUTTICOLE TRA 5 E 10 SOTTO SERRA	4a
L01	FUNGHI DA COLTIVAZIONE	5
D56	GELSO	1
L06	GERMOGLI DI BAMBU'	1
C48	GIRASOLE	2
D48	GIRASOLE SEME	2
H36	GIUGGIOLO	1
D95	GOJI	1
H14	GRANO SARACENO	2
C73	INDIVIA SEME	5
D21	INSALATE	5
D35	KUMQUAT	4b
C52	LAMPONE	1
H08	LAMPONE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1
D21	LATTUGA	5
C74	LATTUGHE SEME	5
D22	LENTICCHIE	2
C24	LIMONI MEDI - MEDI TARDIVI	4b
H04	LIMONI PRECOCI	4b
C91	LINO	2
H28	LINO DA SEME NON TESSILE	2
H18	LOIETTO	2
C92	LOIETTO DA SEME	2
H17	LUPINI	2
H77	LUPPOLO	1
C03	MAIS DA GRANELLA	2
D23	MAIS DA INSILAGGIO	2
C39	MAIS DA SEME	2
D24	MAIS DOLCE	2
L58	MAIS DA BIOMASSA	2
C25	MANDARANCE	4b
H05	MANDARANCE PRECOCI	4b
C26	MANDARINI MEDIO - TARDIVI	4b
H07	MANDARINI PRECOCI	4b
C61	MANDORLE	1
L02	MANGO	1
C58	MELANZANE	3
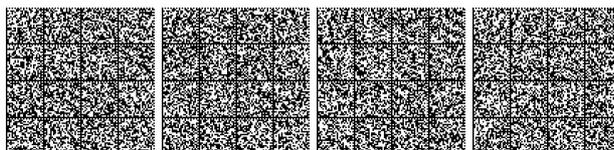
C04	MELE	1
H52	MELE SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	1
D76	MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1
H35	MELOGRANO	1
C34	MELONI	3
C93	MIGLIO	2
D77	MIRTILLI SOTTO RETE	1
C51	MIRTILLO	1
D37	MIRTO	1
C66	MORE	1
H09	NESPOLO DEL GIAPPONE	1
D57	NESTI DI VITI	1
C05	NETTARINE	1
C06	NETTARINE PRECOCI	1
D78	NETTARINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1
D79	NETTARINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1
C59	NOCCIOLE	1
D42	NOCE PIANTE	4a
D38	NOCI	1
C41	OLIVE OLIO	1
C40	OLIVE TAVOLA	1
H50	OLIVO FINO A 5 ANNI SOTTO SERRA	4a
H93	OLIVO IN VASO	4a
H46	OLIVO OLTRE 10 ANNI SOTTO SERRA	4a
H48	OLIVO TRA 5 E 10 SOTTO SERRA	4a
C94	ORNAMENTALI SOTTO SERRA	4a
H15	ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	4a
D80	ORNAMENTALI SOTTO TUNNEL	4a
C95	ORTICOLE SOTTO SERRA	5
D81	ORTICOLE SOTTO TUNNEL	5
C29	ORZO	1
D60	ORZO SEME	1
L69	ORZO DA BIOMASSA	1
L09	PASTONE DI MAIS	2
C35	PATATE	2
H24	PEPERONCINO	2
C22	PEPERONI	3
C07	PERE	1
C08	PERE PRECOCI	1
D82	PERE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1
D83	PERE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1
C09	PESCHE	1
C10	PESCHE PRECOCI	1
D84	PESCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1
D85	PESCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1
C11	PIANTE DI VITI PORTA INNESTO	3
ND	PIANTE AROMATICHE	2
D26	PIANTE OFFICINALI	2
H44	PIANTINE DA ORTO IBRIDE	5
H43	PIANTINE DA ORTO STANDARD	5
H87	PIANTINE DI NOCCIOLO	4a
D41	PIOPPO	1
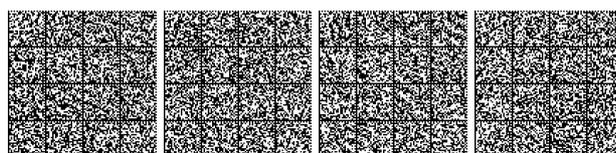
C46	PISELLI	3
C96	PISELLO PROTEICO	3
D47	PISELLO SEME	3
C57	PISTACCHIO	1
L05	POMODORINO ALTRE LAVORAZIONI	3
C12	POMODORO CONCENTRATO	3
C13	POMODORO DA TAVOLA	5
C14	POMODORO PELATO	3
D36	POMPELMO	1
D27	PORRO	4b
C75	PORRO SEME	4b
C97	PRATO	1
C98	PRATO PASCOLO	1
C99	PREZZEMOLO	5
D43	PREZZEMOLO SEME	5
H42	PSILLIO	2
D94	QUINOA	2
D28	RADICCHIO/CICORIA	5
D61	RAPA	2
C76	RAPA SEME	2
D29	RAVANELLO	5
C77	RAVANELLO SEME	5
C62	RIBES	1
C15	RISO	3
D63	RISO INDICA	3
D39	ROSA CANINA	2
H29	RUCOLA DA SEME	5
C60	SATSUMA	4b
D64	SCALOGNO	4b
D30	SEDANO	5
D31	SEGALE	1
D65	SEGALE DA SEME	1
L79	SEGALE DA BIOMASSA	1
H41	SENAPE BIANCA	2
C31	SOIA	2
D99	SOIA EDAMAME	2
C30	SORGO	2
H39	SORGO DA SEME	2
L79	SORGO DA BIOMASSA	2
C56	SPINACI	5
C78	SPINACIO SEME	5
H89	SULLA DA SEME	2
C16	SUSINE	1
C17	SUSINE PRECOCI	1
D86	SUSINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1
D87	SUSINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1
C18	TABACCO	3
H91	TAPPETO ERBOSO	4a
H20	TRIFOGLIO	1
D44	TRIFOGLIO SEME	1
C49	TRITICALE	1
H40	TRITICALE DA SEME	1
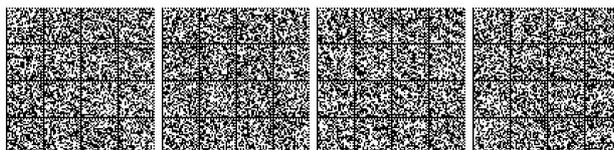
L86	TRITICALE DA BIOMASSA	1
H82	UVA DA VINO COMUNE	1
H80	UVA DA VINO D.O.C.	1
H73	UVA DA VINO VARIETALE	1
H85	UVA COMUNE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1
H83	UVA D.O SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1
C19	UVA DA TAVOLA	1
C20	UVA DA VINO	1
H81	UVA DA VINO I.G.T.	1
D88	UVA DA VINO SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1
H84	UVA I.G. SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1
D66	UVA SPINA	1
D89	UVA TAVOLA SOTTO PROTEZIONE	1
L03	UVA VARIETALE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1
H92	VIVAI DI FRUTTICOLE	4a
C53	VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO	4a
D67	VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA	4a
C55	VIVAI DI PIANTE DI OLIVO	4a
H37	VIVAI DI PIANTE FORESTALI	4a
H31	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	4a
H69	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE	4a
H68	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	4a
H70	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE	4a
H67	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - SIEPI	4a
H64	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE	4a
H65	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI ROSAI	4a
H63	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	4a
H66	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE	4a
H57	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ARBUSTI	4a
H58	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ERBACEE PERENNI	4a
H60	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PALME	4a
H59	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE	4a
H61	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - RAMPICANTI	4a
H62	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - SIEPI	4a
H30	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA	4a
C65	VIVAI DI PIOPPI	4a
C21	VIVAI DI VITI	4a
H25	ZAFFERANO	4b
H34	ZAFFERANO BULBI	4b
D32	ZUCCA	2
C79	ZUCCA SEME	2
D68	ZUCCHINA FIORE	5
C50	ZUCCHINE	5
D49	ZUCCHINE SEME	5
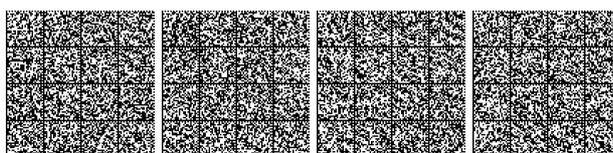
ALLEGATO M17.1-6
PSRN 2014-2020
Sanzioni amministrative applicabili alla sottomisura 17.1

1. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 24 del D.M. n. 2490 del 25 gennaio 2017, il presente provvedimento reca disposizioni in materia di sanzioni amministrative applicabili al Programma Nazionale di Sviluppo Rurale (PSRN) 2014-2020 – Sottomisura 17.1, comminabili sotto forma di riduzioni dell'importo del sostegno, che può estendersi all'intero ammontare, comportando in tal caso l'esclusione dal sostegno stesso.

Le riduzioni e le esclusioni di cui al presente provvedimento, oltre all'eventuale recupero di importi indebitamente percepiti, sono effettuate dall'Organismo pagatore AGEA ai beneficiari della sottomisura 17.1 nel caso in cui, a seguito dei controlli amministrativi ed *in loco* effettuati sulle domande di pagamento presentate dagli stessi beneficiari oppure dei controlli ex post, vengano riscontrate violazioni o inadempienze in relazione alle condizioni di ammissibilità previste per detta sottomisura, compresa l'ammissibilità delle spese.

L'applicazione delle sanzioni amministrative e il rifiuto o la revoca del sostegno, previsti dal presente provvedimento, non ostano all'applicazione di ulteriori sanzioni amministrative e penali, laddove previste dalla normativa nazionale applicabile.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente provvedimento si adottano le presenti definizioni:

Autorità di gestione (ADG): Direzione generale dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf);

Organismo pagatore (OP): Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA);

Beneficiario: il proponente che ha avuto accesso ai benefici della sottomisura 17.1 del PSRN responsabile dell'attuazione dell'operazione;

Domanda di sostegno: domanda presentata dal proponente per ottenere la concessione del sostegno;

Domanda di pagamento: la domanda presentata dal beneficiario per ottenere il pagamento del contributo pubblico;

Operazione: un progetto o un gruppo di progetti selezionati dalla Autorità di gestione che i beneficiari si impegnano a realizzare e che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della sottomisura;

Condizioni di ammissibilità: criteri di ammissibilità, impegni e gli altri obblighi che devono essere rispettati dai beneficiari per la concessione del sostegno ed il pagamento del contributo pubblico;

Criteri di ammissibilità: requisiti di accesso ai benefici della sottomisura, finalizzati al conseguimento degli obiettivi della stessa, che devono essere rispettati dai beneficiari al momento della presentazione della domanda di sostegno e per l'intera durata dell'operazione;

Impegni: azioni che i beneficiari si impegnano a realizzare per le quali ottengono la concessione del sostegno ed il pagamento del contributo pubblico;
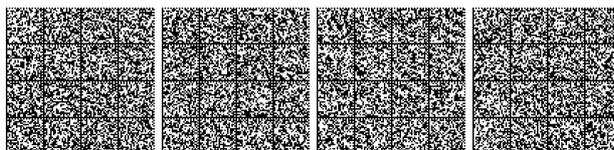
Altri obblighi: ulteriori requisiti previsti dalla normativa dell'Unione europea o dalla legislazione nazionale che devono essere rispettati dai beneficiari e che, seppur non necessari per avere accesso ai benefici della sottomisura e non generando pagamenti per gli stessi beneficiari, sono comunque di necessaria applicazione per l'attuazione delle operazioni;

Gravità della violazione/inadempienza: è data dalla rilevanza delle conseguenze della violazione/inadempienza alla luce degli obiettivi degli impegni o degli obblighi che non sono stati rispettati;

Entità della violazione/inadempienza: dipende dai suoi effetti sull'operazione nel suo insieme;

Durata della violazione/inadempienza: dipende dal periodo di tempo durante il quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli;

Ripetizione della violazione/inadempienza: dipende dal fatto che siano state accertate violazioni/inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa sottomisura o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga.

3. VIOLAZIONI/INADEMPIENZE DEI CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

Ai fini e per gli effetti dell'articolo 35, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione Europea, il sostegno richiesto dai beneficiari è rifiutato o revocato se non sono rispettati i criteri di ammissibilità previsti dal programma e dalle sue disposizioni attuative. In caso di mancato rispetto, inoltre, gli importi già erogati agli stessi beneficiari sono recuperati integralmente.

4. VIOLAZIONI/INADEMPIENZE DEGLI IMPEGNI ED ALTRI OBBLIGHI

Il sostegno richiesto dai beneficiari è rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non sono rispettati gli impegni o altri obblighi previsti dal programma di sviluppo rurale e dalle sue disposizioni attuative.

La percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione/inadempienza, nonché della sua ripetizione, in connessione a ciascun impegno/obbligo, secondo le modalità di cui alle successive sezioni 1, 2 e 3.

Inoltre, ove si accerti la ripetizione di infrazioni relative ad impegni/obblighi con gravità, entità e durata di livello massimo, il beneficiario è escluso dal sostegno della sottomisura 17.1 con revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli eventuali importi indebitamente erogati.

Infine, sulla base di quanto previsto dall'art. 20, paragrafo 3, ultimo capoverso, del D.M. n. 2490 del 25 gennaio 2017 anche le violazioni degli impegni/obblighi riportati nella sezione 3 dell'Allegato 1 comportano sempre l'esclusione del beneficiario dal sostegno della sottomisura 17.1 ed il recupero degli eventuali importi indebitamente erogati.

Il recupero degli importi eventualmente già erogati viene effettuato anche nel caso di infrazioni inferiori al livello massimo, laddove l'entità della riduzione del sostegno sia superiore all'importo ancora da erogare al beneficiario.

5. SOSPENSIONE DEL SOSTEGNO

In luogo della riduzione del sostegno, l'Organismo pagatore può sospendere, per un periodo massimo di tre mesi, il sostegno relativo a determinate spese qualora venga rilevata un'inadempienza che comporti una sanzione amministrativa.

Tale sospensione è prevista soltanto nei casi in cui l'inadempienza non pregiudichi la realizzazione delle finalità generali dell'operazione in questione e se si prevede che il beneficiario sia in grado di rimediare alla situazione entro il periodo definito. Pertanto, la sospensione non sarà applicata nei casi in cui gli Indici di verifica di cui all'allegato 1 prevedano il massimo grado di gravità, entità e durata della violazione e laddove il beneficiario non possa dimostrare con soddisfazione dell'Organismo pagatore di poter rimediare all'inadempienza entro il termine di tre mesi.

La sospensione è annullata dall'Organismo pagatore non appena il beneficiario dimostri, con soddisfazione dell'Organismo pagatore, di aver rimediato alla situazione. Nel caso in cui il beneficiario non possa fornire tale dimostrazione, l'Organismo pagatore applica la sanzione.

In ogni caso è esclusa la sospensione del sostegno nei casi di mancato rispetto dei criteri di ammissibilità.

6. SANZIONI APPLICABILI IN RELAZIONE ALL'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

I pagamenti da effettuare al beneficiario sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi e, se del caso, *in loco* delle domande di pagamento.

L'Organismo pagatore esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno, sulla base delle disposizioni sull'ammissibilità della spesa stabilite nel PSRN e nelle disposizioni attuative dello stesso. Il calcolo degli importi ammissibili al sostegno si basa anche sulla verifica della resa, del prezzo e della superficie ammissibili.

L'Organismo pagatore determina:

a) l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento presentata dal beneficiario e dell'atto di concessione dell'AdG;

b) l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportate nelle domande di pagamento.

Se l'importo stabilito in applicazione della lettera a), supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) di più del 10 %, si applica una sanzione amministrativa riducendo ulteriormente l'importo di cui al punto b).

Il valore della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'Organismo pagatore di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile nella domanda di pagamento o se l'Organismo pagatore accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

La suddetta sanzione amministrativa si applica, *mutatis mutandis*, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli *in loco* di cui all'articolo 49 del Reg. (UE) n. 809/2014. In tal caso la spesa controllata è la spesa cumulata sostenuta per l'operazione di cui trattasi. Ciò lascia impregiudicati i risultati dei precedenti controlli *in loco* delle operazioni in questione.

7. ORDINE DELLE RIDUZIONI

Nel corso dei controlli può determinarsi per un beneficiario sia una riduzione dovuta a violazione di impegni o altri obblighi (cfr. Par. 4) sia una riduzione dovuta alla mancata ammissibilità delle spese (cfr. Par. 6).

In tal caso le riduzioni si sommano, nel seguente ordine:

1) inizialmente viene calcolato l'ammontare della spesa ammissibile sulla base del Par. 6;

2) all'importo risultante viene applicata la riduzione dovuta per la violazione degli impegni o altri obblighi, sulla base del Par. 4.

Quest'ultima riduzione non si applica nel caso in cui la riduzione di cui al precedente punto 1) sia pari al 100% dell'importo richiesto dal beneficiario.

8. DOLO O NEGLIGENZA

In ogni caso, qualora si accerti che il beneficiario abbia presentato prove false per ricevere il sostegno oppure abbia omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, il sostegno è rifiutato o revocato integralmente e gli importi già erogati sono integralmente recuperati.

9. APPLICAZIONE DI INTERESSI

Ai casi di recupero di importi indebitamente erogati, previsti dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 809/2014 in merito al pagamento degli interessi da parte del beneficiario.

10. FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Nell'applicazione del presente provvedimento sono fatti salvi i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui all'art. 2.2 del Reg. (UE) n. 1306/2013.

SEZ. 1– METODOLOGIA PER IL CALCOLO DELLE RIDUZIONI/ESCLUSIONI

Sulla base di quanto previsto dall'allegato 6 del D.M. n. 2490 del 25 gennaio 2017, per ogni impegno/obbligo è riscontrabile un triplice livello di infrazione (basso=1; medio=3; alto=5). Nella sezione 2 del presente allegato sono indicati per ciascun impegno/obbligo i corrispondenti parametri di valutazione della gravità, entità e durata (cfr. indici di verifica), secondo la seguente matrice:

	Gravita	Entità	Durata
Basso (1)			
Medio (3)			
Alto (5)			
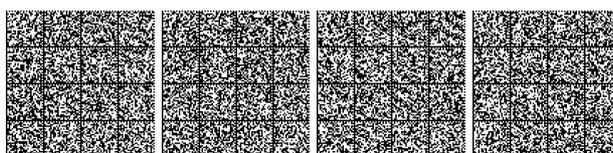
Nel determinare il livello di riduzione applicabile, l'Organismo pagatore procede, per ciascun impegno/obbligo non rispettato, alla quantificazione in termini di gravità, entità e durata sulla base delle matrici di cui al capoverso precedente.

Successivamente, ciascun punteggio medio afferente ad un impegno/obbligo violato viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

PUNTEGGIO	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
1,00 <= x < 3,00	3%
3,00 <= x <= 4,00	7%
x > 4,00	15%

I valori di riduzione, così ottenuti, si sommano a loro volta per ciascun impegno/obbligo non rispettato per ottenere un unico valore di riduzione.

La procedura sopra indicata non si applica nel caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, laddove applicabili. In tal caso, le percentuali da applicare sono quelle stabilite dalla Decisione della Commissione europea C(2013) 9527 del 19 dicembre 2013, relativa alla fissazione e all'approvazione degli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie che la Commissione deve applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente, in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici.

Le riduzioni calcolate per il mancato rispetto della normativa sugli appalti pubblici sono quindi sommate a quelle relative agli altri impegni/obblighi per ottenere il valore finale delle riduzioni applicabili.

In ogni caso la percentuale di riduzione applicabile ad un beneficiario non può essere superiore al 100% dell'importo concesso allo stesso beneficiario.

SEZ. 2– INDICI DI VERIFICA

	IMPEGNI E OBBLIGHI	Violazione	%	Gravità	Entità	Durata
1.	*Per ciascun prodotto, il contratto assicurativo per la polizza agevolata deve prevedere l'obbligo per l'imprenditore agricolo di* ***assicurare l'intera produzione ottenibile*** *in un determinato territorio comunale dove l'azienda ha condotto superfici agricole, nel corso dell'annata agraria.* L'indice di verifica applicabile al presente obbligo è la superficie assicurata a livello comunale per prodotto. Se la superficie assicurata per ciascun prodotto è inferiore a quella condotta dall'agricoltore in un determinato territorio comunale si applicano i punteggi indicati a lato, basati sull'entità della violazione.	SUPERFICIE	>0 - ≤15	1	1	1
			>15 - ≤50	3	3	3
			>50	5	5	3

SEZ. 3– DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Sulla base di quanto previsto al paragrafo 4, quarto capoverso del presente documento, la violazione/inadempienza dei seguenti impegni/obblighi comporta sempre l'esclusione del beneficiario dal sostegno della sottomisura 17.1 ed il recupero degli eventuali importi indebitamente erogati:

- non devono sussistere nei confronti del beneficiario **cause di divieto, di decadenza o di sospensione,** di cui agli artt. 67, commi 1, lettere da a) a g), da 2 a 7 e 8, e 76, comma 8, del D.Lgs. n. 159/2011;
- il beneficiario non deve essere sottoposto a **pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire** fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
- il beneficiario **deve disporre ed esibire**, se richiesto in sede di controllo per i cinque anni successivi al pagamento del saldo del contributo pubblico, **idonea documentazione** comprovante il possesso dei requisiti di ammissibilità e la spesa sostenuta;
- il **beneficiario deve autorizzare l'Autorità' competente all'accesso**, in ogni momento e senza restrizioni, alle sedi del beneficiario per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli a pena di esclusione/revoca del sostegno richiesto.

17A06730
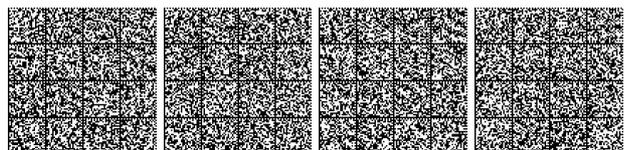
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 18 luglio 2017.

Scioglimento della «Legatoria Saturno società cooperativa», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l' art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007, concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata e che la successiva raccomandata inviata alla sede legale della cooperativa è stata restituita con la dicitura «trasferito» e che, pertanto, non sono state presentate osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 24 maggio 2017 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Legatoria Saturno società cooperativa» con sede in Torino (codice fiscale 10714840013), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Matteo Rellecke Nasi, nato a Mondovì (Cuneo) il 22 aprile 1980 (codice fiscale RLLMTT80D22F351O), domiciliato in Vicoforte (Cuneo), in via Collarei n. 38.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 luglio 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A06714

DECRETO 6 settembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «A.C.S. Service società cooperativa sociale onlus», in Casagiove e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «A.C.S. Service Società cooperativa sociale ONLUS» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 15 aprile 2016, dalla quale si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 5.917,00, si riscontra una massa debitoria di € 47.749,00 ed un patrimonio netto negativo di € -41.832,00;

Considerato che in data 10 febbraio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentarne, in data 15 febbraio 2017, ha confermato il permanere dello stato di insolvenza;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «A.C.S. Service Società cooperativa sociale ONLUS», con sede in Casagiove (Caserta) (codice fiscale 03736980610) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Michele Fusco, nato a Saronno (Varese) il 20 novembre 1974 (codice fiscale FSCMHL-74S20I441D) e domiciliato in Benevento, via Port'Arsa n. 67.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente, presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 settembre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A06705

DECRETO 6 settembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Agricola Capitolo a r.l.», in Carinola e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la UE.COOP. ha chiesto che la società «Cooperativa agricola Capitolo a r.l.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della predetta associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2012, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 578.516,00, si riscontra una massa debitoria di € 722.127,00 ed un patrimonio netto negativo € -143,611,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa agricola Capitolo a r.l.», con sede in Carinola (Caserta) (codice fiscale 03518510619) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti del *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Sorvillo, nato a Caserta 13 febbraio 1986 (codice fiscale SRVGPP86B13B963B), domiciliato in Orta di Atella (Caserta), via Galileo Galilei n. 5.
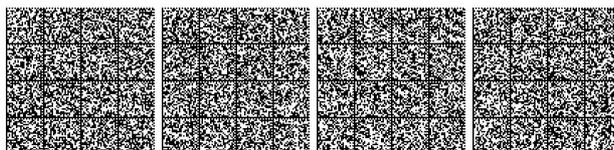
Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi dello legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 settembre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A06706

DECRETO 6 settembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cento Attività società cooperativa sociale onlus», in Elmas e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Legacoop ha chiesto che la società «Cento Attività società cooperativa sociale onlus» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Legacoop dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dai dati economico patrimoniali aggiornati al 31 dicembre 2016, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 2.287.028,00, si riscontra una massa debitoria di € 3.329.195,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 1.150.621,00;

Considerato che in data 8 maggio 2017 é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cento Attività società cooperativa sociale onlus», con sede in Elmas (Cagliari) (02287830927) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Enrico Antonio Sedda, (codice fiscale SDDNCN67C03E336M) nato a Isili (Nuoro) il 3 marzo 1967, e domiciliato in Cagliari, via G. Pepe, n. 31.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 settembre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A06707

DECRETO 6 settembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Biblos 2000 società cooperativa», in Castiglion Fiorentino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue Legacoop ha chiesto che la società «Biblos 2000 società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;
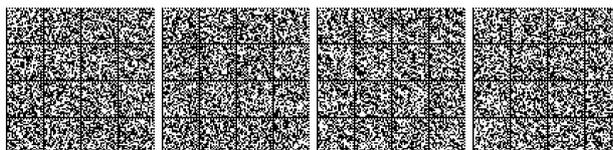
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale della cooperativa, aggiornata al 30 settembre 2015 da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 2.699,00 si riscontra una massa debitoria di € 19.192,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € - 59.979,00;

Considerato che é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio dei procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Biblos 2000 società cooperativa», con sede in Castiglion Fiorentino (Arezzo) (codice fiscale 01637990514) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giovanni Lisi, (codice fiscale LSI GNN 65S24 A390K) nato ad Arezzo il 24 novembre 1965 ed ivi domiciliato, in via Calamandrei n. 133.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 settembre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A06708

DECRETO 6 settembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Consorzio Agri - Sviluppo 2000 società cooperativa», in Larino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Legacoop ha chiesto che la società «Consorzio Agri - Sviluppo 2000 società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Legacoop dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 315.696,00, si riscontra una massa debitoria di € 385.804,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 75.548,00;

Considerato che in data 11 gennaio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Consorzio Agri - Sviluppo 2000 società cooperativa», con sede in Larino (Campobasso) codice fiscale 00999120702 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Michele Pallini, (codice fiscale PLLMHL81B18D653Y) nato a Foligno (Perugia) il 18 febbraio 1981, e domiciliato in Campobasso, via Roma, n. 53.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 settembre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A06709

DECRETO 6 settembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Mag società cooperativa in liquidazione», in Granarolo dell'Emilia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «Mag società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta cooperativa;

Vista la nota con la quale l'Associazione di rappresentanza segnala l'urgenza dell'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa in considerazione dell'impossibilità della cooperativa di far fronte alle proprie obbligazioni per la presenza di numerose cartelle esattoriali da parte di Equitalia;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 186.854,00, si riscontra una massa debitoria di € 447.209,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 260.355,00;

Considerato che é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 261;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Mag società cooperativa in liquidazione», con sede in Granarolo dell'Emilia (Bologna) (codice fiscale 02787851209) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Stefano Marchesano, nato a Medicina (Bologna) il 12 febbraio 1978 (codice fiscale MRC SFN 78B12 F083G) ivi domiciliato in via San Carlo, n. 97.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competer Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 settembre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A06710

DECRETO 6 settembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Pescatori Bonaria», in Cagliari e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la CCI ha chiesto che la società «Cooperativa Pescatori Bonaria» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
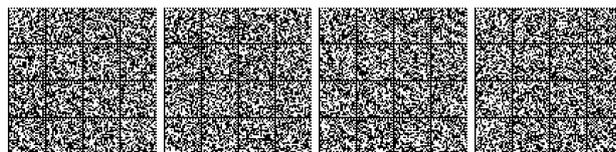
Viste le risultanze della revisione della Confederazione cooperative italiane dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato che la condizione insolvenziale è stata rilevata sulla base dell'ultimo bilancio depositato e dei dati economico-patrimoniali aggiornati, tratti dal verbale di supplemento di verifica dell'Associazione di rappresentanza che, pur evidenziando un patrimonio netto con valore positivo e un non rilevante squilibrio tra attivo patrimoniale e massa debitoria, rileva una forte esposizione debitoria nei confronti di Equitalia e atti di pignoramento dei crediti presso terzi per un ammontare complessivo di euro 2.468.330,71, accertati in sede di verifica alla cooperativa dalla Guardia di finanza di Cagliari;

Considerato che in data 1° febbraio 2017 é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Pescatori Bonaria», con sede in Cagliari (codice fiscale 00214980922) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Mauro Ghiani, (codice fiscale GHNMRA65S25B354B) nato a Cagliari il 25 novembre 1965, e domiciliato in Cagliari, via Riva Villasanta n. 171.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 settembre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A06711

DECRETO 6 settembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale S. Giovanni Battista ACLI in liquidazione», in S. Giovanni in Galdo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Cooperativa sociale S. Giovanni Battista ACLI in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della predetta Associazione di rappresentanza, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato che la condizione insolvenziale è stata rilevata sulla base dell'ultimo bilancio depositato e dai dati economico-patrimoniali aggiornati al 31 dicembre 2015, da cui di rileva un patrimonio netto negativo di € -171.691,50 nonché, come riportato nel verbale dell'Associazione di rappresentanza, uno squilibrio finanziario e patrimoniale, constatato dal liquidatore nella predisposizione dell'inventario iniziale di liquidazione, che non permette la chiusura *in bonis* della cooperativa;

Considerato che in data 26 ottobre 2016 é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante della società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa sociale S. Giovanni Battista ACLI in liquidazione», con sede in S. Giovanni in Galdo (Campobasso), codice fiscale 00606300705, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.
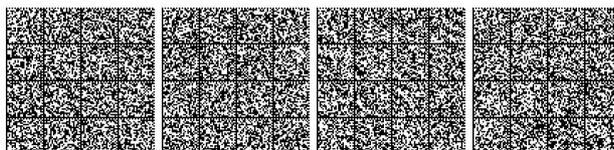
Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giovanni Martino, (codice fiscale MRTGNN80C27L725S) nato a Venafro (Isernia) il 27 marzo 1980, e ivi domiciliato in via Colonia Giulia n. 320.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 settembre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A06712

DECRETO 6 settembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Fenice società cooperativa sociale», in Olbia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Legacoop ha chiesto che la società «La Fenice società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Legacoop dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dai dati economico-patrimoniali aggiornati al 30 novembre 2016, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 2.960.884, si riscontra una massa debitoria di € 3.800.220,00, ed un patrimonio netto negativo di € -1.057.070,00, nonché l'incapacità dell'impresa di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, rilevabile, come riportato nel verbale di revisione, da istanze di fallimento presentate da creditori;

Considerato che in data 13 aprile 2017 é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Fenice società cooperativa sociale», con sede in Olbia (Sassari) (codice fiscale 03767950284) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giovanni Camoglio, (codice fiscale CMGGNN74P16I452I) nato a Sassari il 16 settembre 1974, e ivi domiciliato in via Lobina n. 13.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 settembre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A06713
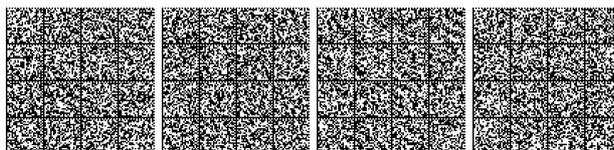
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 25 settembre 2017.

Classificazione del medicinale per uso umano «Ivabradina Zentiva», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1627/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;
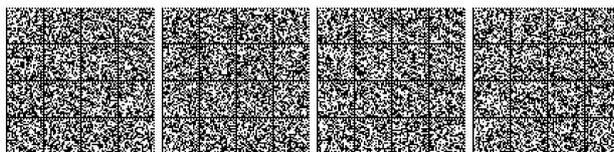
Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Vista la determinazione n. 471/2017 del 22 marzo 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 6 aprile 2017, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la società Zentiva K.S. ha chiesto la classificazione delle confezioni con A.I.C. n. 045232030/E; A.I.C. n. 045232105/E.

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 10 maggio 2017;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 24 luglio 2017;

Vista la deliberazione n. 21 in data 14 settembre 2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale IVABRADINA ZENTIVA nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

trattamento sintomatico dell'angina pectoris cronica stabile

«Ivabradina» è indicata per il trattamento sintomatico dell'angina pectoris cronica stabile negli adulti affetti

coronaropatia con normale ritmo sinusale e frequenza cardiaca ≥ 70 bpm. «Ivabradina» è indicata:

negli adulti che non sono in grado di tollerare o che hanno una controindicazione all'uso dei beta-bloccanti

o

in associazione ai beta-bloccanti nei pazienti non adeguatamente controllati con una dose ottimale di beta-bloccante.

trattamento dell'insufficienza cardiaca cronica

«Ivabradina» è indicata nell'insufficienza cardiaca cronica in classe NYHA da II a IV con disfunzione sistolica, in pazienti con ritmo sinusale e la cui frequenza cardiaca sia ≥ 75 bpm, in associazione con la terapia convenzionale che include il trattamento con un beta-bloccante o nel caso in cui la terapia con un beta-bloccante sia controindicata o non tollerata (vedere paragrafo 5.1).

Confezioni:

5 mg, compressa rivestita con film, uso orale, blister (opa/alu/pvc-alu), 56 compresse - A.I.C. n. 045232030/E (in base 10) 1C4CWY (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 16.83;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 31.56;

7,5 mg, compressa rivestita con film, uso orale, blister (opa/alu/pvc-alu), 56 compresse - A.I.C. n. 045232105/E (in base 10) 1C4CZ9 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 16.83;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 31.56.

La classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Ivabradina Zentiva» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ivabradina Zentiva» è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Art. 4.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 25 settembre 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A06704

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Etoricoxib Pensa»

Estratto determina n. 1625/2017 del 25 settembre 2017

Medicinale: ETORICOXIB PENSA.

Titolare A.I.C.: Pensa Pharma S.p.A., via Ippolito Rosellini, 12 - 20124 Milano, Italia.

Confezioni:

«60 mg compresse rivestite con film» 7x1 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 045220011 (in base 10) 1C405C (in base 32);

«60 mg compresse rivestite con film» 20x1 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 045220023 (in base 10) 1C405R (in base 32);

«60 mg compresse rivestite con film» 28x1 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 045220035 (in base 10) 1C4063 (in base 32);

«90 mg compresse rivestite con film» 7x1 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 045220047 (in base 10) 1C406H (in base 32);

«90 mg compresse rivestite con film» 20x1 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 045220050 (in base 10) 1C406L (in base 32);

«90 mg compresse rivestite con film» 28x1 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 045220062 (in base 10) 1C406Y (in base 32);

«120 mg compresse rivestite con film» 5x1 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 045220074 (in base 10) 1C407B (in base 32);

«120 mg compresse rivestite con film» 7x1 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 045220086 (in base 10) 1C407Q (in base 32);

«120 mg compresse rivestite con film» 28x1 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 045220098 (in base 10) 1C4082 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo:

60 mg di etoricoxib;

90 mg di etoricoxib;

120 mg di etoricoxib.

Eccipienti:

contenuto della compressa:

cellulosa microcristallina (E460);

calcio idrogeno fosfato (anidro);

croscarmellosa sodica;

magnesio stearato (E470b).

Rivestimento della compressa:

alcool polivinilico (E1203);

titanio diossido (E171);

glicerolo monostearato (E471);

indigotina lacca di alluminio (E132) (solo per, 60 mg e 120 *mg)*;

ferro ossido giallo (E172) (solo per, 60 mg e 120 *mg)*;

talco (E553b);

sodio laurilsolfato.

Rilascio e controllo lotti

Rontis Hellas Medical and Pharmaceutical Products S.A.

P.O.Box 3012 Larisa Industrial Area, Larisa 41004 Grecia

Produzione del prodotto finito e confezionamento primario e secondari

Rontis Hellas Medical and Pharmaceutical Products S.A. P.O.Box 3012 Larisa Industrial Area,

Larisa 41004 Grecia

Confezionamento secondario

S.C.F S.N. C di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio

Via F. Barbarossa,7 Cavenago D'Adda (LO) Italia

Produzione principio attivo

Alembic Pharmaceuticals Limited (Api Unit-I)&(API Unit-II) Panelav,P.O.

Tajpura-Halol District-Panchmahal-Gujarat 389350 India

Indicazioni terapeutiche:

Etoricoxib Pensa è indicato in adulti e adolescenti di età pari o superiore a 16 anni per il trattamento sintomatico dell'osteoartrosi (OA), dell'artrite reumatoide (AR), della spondilite anchilosante e del dolore e dei segni di infiammazione associati all'artrite gottosa acuta.

Etoricoxib Pensa è indicato in adulti e adolescenti di età pari o superiore a 16 anni per il trattamento a breve termine del dolore moderato associato alla chirurgia dentale.

La decisione di prescrivere un inibitore selettivo della COX-2 deve essere basata su una valutazione complessiva dei rischi del singolo paziente.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «60 mg compresse rivestite con film" 20x1 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 045220023 (in base 10) 1C405R (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A (nota 66).

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,32.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,98.

Confezione: «90 mg compresse rivestite con film" 20x1 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 045220050 (in base 10) 1C406L (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A (nota 66).

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,66.
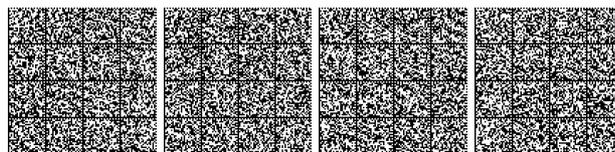
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10,62.

Confezione: «120 mg compresse rivestite con film» 5x1 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 045220074 (in base 10) 1C407B (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A (nota 66).

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1,62.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3,03.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale ETORICOXIB PENSA è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ETORICOXIB PENSA è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06743

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Imatinib Dr. Reddy's»

Estratto determina n. 1626/2017 del 25 settembre 2017

Medicinale: IMATINIB DR. REDDY'S.

Titolare A.I.C.: Dr. Reddy's Laboratories (UK) Ltd, 6 Riverview Road, Beverley, HU17 0LD, Regno Unito.

Confezioni:

045053016 - «100 mg capsule rigide» 24 capsule in blister PVC/ACLAR;

045053028 - «100 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/ACLAR;

045053030 - «100 mg capsule rigide» 48 capsule in blister PVC/ACLAR;

045053042 - «100 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PVC/ACLAR;

045053055 - «100 mg capsule rigide» 96 capsule in blister PVC/ACLAR;

045053067 - «100 mg capsule rigide» 120 capsule in blister PVC/ACLAR;

045053079 - «100 mg capsule rigide» 180 capsule in blister PVC/ACLAR;

045053081 - «100 mg capsule rigide» 24 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;

045053093 - «100 mg capsule rigide» 30 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;

045053105 - «100 mg capsule rigide» 48 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;

045053117 - «100 mg capsule rigide» 60 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;

045053129 - «100 mg capsule rigide» 96 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;

045053131 - «100 mg capsule rigide» 120 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;

045053143 - «100 mg capsule rigide» 180 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL .

Forma farmaceutica: capsula rigida (capsula).

Composizione: ogni capsula contiene:

principio attivo: 100 mg di imatinib (come mesilato).

Eccipienti:

contenuto della capsula:

crospovidone (tipo *A)*;

sodio stearil fumarato.

Involucro della compressa:

gelatina;

ferro ossido rosso (E172);

ferro ossido giallo (E172);

titanio diossido (E171);

sodio laurilsolfato.

Inchiostro di stampa:

Ferro ossido rosso (E172);

Gommalacca;

Ammoniaca soluzione concentrata;

Glicole propilenico.

Produttore del principio attivo

Hetero Labs Limited, Survey No.10, I.D.A. - Gaddapotharam Village,

Jinnaram, Mandal, Medak District, 502319, India

Produttori del prodotto finito

Confezionamento primario, confezionamento secondario, controllo di qualità, rilascio lotti

Dr. Reddy´s Laboratories (UK) Ltd - 6, Riverview Road, Beverley, East Yorkshire, HU 17 0LD, Regno Unito
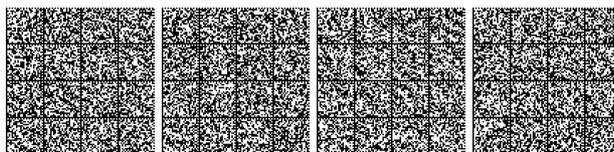
Rilascio lotti

betapharm Arzneimittel GmbH - Kobelweg 95, Augsburg, 86156, Germania

Controllo di qualità

Source Bioscience PLC - 55 Stirling Enterprise Park, Stirling, UK FK7 7RP, Regno Unito

Zentrallaboratorium Deutscher Apotheker GmbH - Carl-Mannich Str. 20, Eschborn, 65760, Germania

SGS Institut Fresenius GmbH - Im Maisel 14, Taunusstein, 65232, Germania

SGS Institut Fresenius GmbH - Tegeler Weg 33, Berlino, 10589, Germania

SC Rual Laboratories SRL - 313, Splaiul Unirii, Building H, 1st foor, sector 3, Bucarest, 030138, Romania

Pharbil Pharma GmbH - Reichenberger Straße 43, Bielefeld, 33650, Germania

Pharmadox Healthcare Ltd. .- KW20A Kordin Industrial Park, Paola PLA, 3000, Malta

Quinta - Analytica s.r.o. - Prazska 1486/18c, Praga, 10200, Repubblica Ceca

J.S. Hamilton Poland S.A. - ul. Chwaszczynska 180, Gdynia, 81-571, Polonia

Produzione, confezionamento primario, confezionamento secondario

Dr. Reddy´s Laboratories Ltd., FTO-Unit VII (FTO-Unit 7) - Plot No. P 1 to P 9, Phase - III, Duvvada, VSEZ, Vishakapatnam, Andhra Pradesh, 530046, India

Confezionamento secondario

MSK Pharmalogistik GmbH - Donnersbergstraße 4 - 6, Heppenheim, 64646, Germania

Confezionamento primario e secondario

Pharbil Waltrop GmbH - Im Wirrigen 25, Waltrop, 45731, Germania

Confezionamento secondario

Prestige Promotion Verkaufsförderung + Werbeservice GmbH - Lindigstr. 6, Kleinostheim, 63801, Germania

Indicazioni terapeutiche:

Imatinib Dr. Reddy's è indicato per il trattamento di:

pazienti pediatrici con leucemia mieloide cronica (LMC) con cromosoma Philadelphia (bcr-abl) positivo (Ph+) di nuova diagnosi, per i quali il trapianto di midollo osseo non è considerato come trattamento di prima linea;

pazienti pediatrici LMC Ph+ in fase cronica dopo il fallimento della terapia con interferone-alfa, o in fase accelerata o in crisi blastica;

pazienti adulti con LMC Ph+ in crisi blastica;

pazienti adulti con leucemia linfoblastica acuta con cromosoma Philadelphia positivo (LLA Ph+) di nuova diagnosi integrato con chemioterapia;

pazienti adulti con LLA Ph+ recidivante o refrattaria come monoterapia;

pazienti adulti con malattie mielodisplastiche/mieloproliferative (MDS/MPD) associate a riarrangiamenti del gene del recettore per il fattore di crescita di origine piastrinica (PDGFR);

pazienti adulti con sindrome ipereosinofila avanzata (HES) e/o con leucemia eosinofila (LEC) con riarrangiamento FIP1L1-PDGFRα.

L'effetto di imatinib sull'esito del trapianto di midollo osseo non è stato determinato.

Imatinib Dr. Reddy's è indicato per il trattamento di pazienti adulti con dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP) non resecabile e pazienti adulti DFSP recidivante e/o metastatico non eleggibili per la chirurgia.

Nei pazienti adulti e pediatrici, l'efficacia di imatinib si basa sui valori globali di risposta ematologica e citogenetica e di sopravvivenza libera da progressione nella LMC, su valori di risposta ematologica e citogenetica nelle LLA Ph+, MDS/MPD, su valori di risposta ematologica nelle HES/LEC e su valori di risposta obiettiva in pazienti adulti con DFSP non operabile e/o metastatico. L'esperienza con imatinib in pazienti con MDS/MPD associata a riarrangiamenti del gene PDGFR è molto limitata (vedere paragrafo 5.1). Non ci sono sperimentazioni cliniche controllate che dimostrano un beneficio clinico o un aumento della sopravvivenza per queste patologie.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «100 mg capsule rigide» 120 capsule in blister PVC/ACLAR - A.I.C. n. 045053067 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 177,24.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 332,41.

Confezione: «100 mg capsule rigide» 120 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 045053131 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 177,24.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 332,41.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale Imatinib Dr. Reddy's è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Imatinib Dr. Reddy's è la seguente:

[Per le confezioni da 24, 30, 48, 60, 96 e 120 capsule]

Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: Oncologo, ematologo, internista e pediatra (RNRL).

[Per la confezione da 180 capsule]

Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06744

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Pubblicazione del ruolo del personale

Il ruolo del personale dell'Autorità nazionale anticorruzione, istituito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° febbraio 2016 di approvazione del Piano di riordino dell'ANAC di cui all'art. 19 comma 3 del decreto-legge n. 90/2014, approvato dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 6 settembre 2017, è pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità al seguente indirizzo:

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AmministrazioneTrasparente/Personale

17A06716

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in San Benedetto Po

Con decreto 3 luglio 2017, n. 347, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 4 agosto 2017, reg. n. 1, foglio n. 3341, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex casello idraulico nel Comune di San Benedetto Po (MN), identificato al C.T. e al C.F. del Comune medesimo al Fg. 75, particelle 65-66.

17A06728

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in Sant'Urbano

Con decreto 3 luglio 2017 n. 348, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 4 agosto 2017, reg. n. 1, foglio n. 3342, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una ex canaletta irrigua di scolo nel Comune di Sant'Urbano (PD), identificata al C.T. al Fg. 34, particella 318 del Comune medesimo.

17A06729

MINISTERO DELL'INTERNO

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/008162/XVJ/CE/C del 7 settembre 2017, i manufatti esplosivi denominati: «RIOHIT AL» e «RIOHIT ST», già classificati nella II categoria dell'allegato «A» al Reg. T.U.L.P.S., ai sensi dell'art. 19, punto 3, comma *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, con decreto ministeriale n. 557/PAS.XVJ/6/37/2004-CE/21 del 24 febbraio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 80 del 7 aprile 2005 ed il manufatto esplosivo «RIOHIT XE», già classificato nella II categoria dell'allegato «A» al Reg. T.U.L.P.S., ai sensi dell'art. 19, punto 3, comma *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, con decreto ministeriale n. 557/PAS.XVJ/4/39/2004 CE(28) del 26 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 5 dell'8 gennaio 2010, sono fabbricati anche dalla ditta «MAXAM POLSKA Sp. Zo.o» con stabilimento in Duninów 3 59-140 Chocianow (Polonia).

A tal fine è stato rilasciato il certificato di assicurazione della qualità «Modulo D» n. GIG 16 EXPQ 018 emesso in data 30 maggio 2016 dall'Organismo Notificato GIG (Główny Instytut Górnictwa) Central Mining Institute Certyfication Body.

Per i citati esplosivi il dott. Toso Roberto, titolare delle licenze *ex* articoli 46 e 47 del T.U.L.P.S. in nome e per conto della «PRAVISANI S.p.A.» con stabilimento in Sequals (PN) - località Prati del Sbriss, ha inviato il sopraindicato certificato di assicurazione della qualità «Modulo D», rilasciato su richiesta della «MAXAM POLSKA Sp. Zo.o» con stabilimento in Duninów 3 59-140 Chocianow (Polonia).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

17A06726

Classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/003125/XVJ/CE/C del 7 settembre 2017, il manufatto esplosivo di seguito indicato è classificato, ai sensi dell'art. 19, punto 3, comma *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione accanto indicati:

denominazione esplosivo: PBC-9001;

numero certificato: 1646-013-002;

data certificato: 14 febbraio 2014;

numero ONU: 0161;

classe di rischio: 1.3 C;

categoria P.S.: I.

Il prodotto esplosivo, oggetto del presente provvedimento, è sottoposto agli obblighi del sistema di identificazione e di tracciabilità degli esplosivi previsti dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Sugli imballaggi dello stesso deve essere apposta altresì un'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., il numero del presente provvedimento di classificazione, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per il citato esplosivo il sig. Fiocchi Stefano, titolare delle licenze *ex* articoli 46, 47 e 28 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Fiocchi Munizioni S.P.A.» avente sede in Lecco, via Santa Barbara n. 4, ha prodotto la documentazione CE, rilasciata su richiesta della ditta produttrice «PB Clermont s.a.», Rue de Clermont, 176 - 4480 Engis (Belgio).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

17A06727
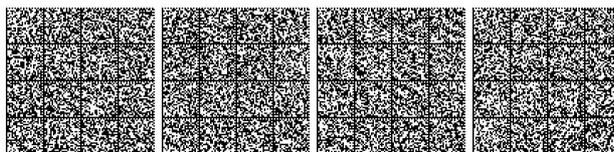
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 51/2017 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) in data 19 maggio 2017.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0010209/MED-L-103 del 5 settembre 2017 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 51/2017 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPAM in data 19 maggio 2017, recante: «Coefficienti di trasformazione del montante contributivo per le età da 71 a 80 anni».

17A06732

Approvazione delle delibere n. 52/2017 e n. 53/2017 adottate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) in data 19 maggio 2017.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0010516/MED-L-104 del 13 settembre 2017 sono state approvate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le delibere n. 52/2017 e n. 53/2017, concernenti, rispettivamente, le modifiche al «Regolamento del Fondo di previdenza generale» e il «Nuovo regolamento del Fondo della medicina convenzionata ed accreditata», adottate dal consiglio di amministrazione dell'ENPAM in data 19 maggio 2017.

17A06733

Approvazione della delibera n. 23011/17 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti in data 20 gennaio 2017.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0010244/ING-L-157 del 6 settembre 2017 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 23011/17 adottata dal consiglio di amministrazione della INARCASSA in data 20 gennaio 2017, concernente la rivalutazione dei redditi per il calcolo delle pensioni e la rivalutazione delle pensioni e dei contributi - anno 2017.

17A06734

ADELE VERDE, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-235) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
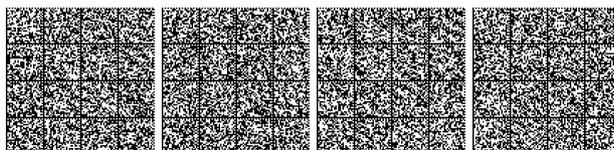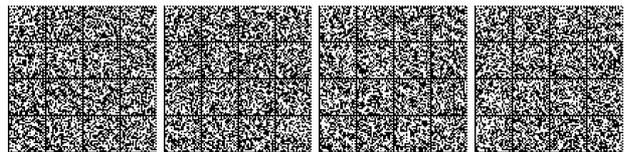
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.